SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 138

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 15 giugno 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Riattivazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Ristoratori Friuliani soc. coop. a r.l.», in Udine, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 64

Regione dell'Umbria: Avviso relativo alla determinazione dirigenziale n. 3747 del 19 maggio 2004, riguardante: «Nocera Umbra Fonti Storiche S.p.a.». Riconoscimento pozzo denominato «Angelica 2». Autorizzazione alla miscelazione con l'acqua minerale «Angelica», proveniente dal pozzo «Angelica 1» ed esclusione della sorgente «Angelica» . . . . Pag. 64

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 109

ARAN
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003, *sottoscritto il 17 maggio 2004.*

04A05471

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 110

ARAN
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale - parte normativa - quadriennio 2002-2005 e parte economica - biennio 2002-2003.

04A04463

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 111

ARAN
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto delle Amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo - quadriennio normativo 2002-2005 - biennio economico 2002-2003, *sottoscritto il 26 maggio 2004.*

04A05692

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 11 giugno 2004, n. **146.**

Istituzione della provincia di Monza e della Brianza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È istituita la provincia di Monza e della Brianza nell'ambito della regione Lombardia, con capoluogo Monza.

2. La circoscrizione territoriale della provincia di Monza e della Brianza è costituita dai seguenti comuni: Agrate Brianza, Aicurzio, Albiate, Arcore, Barlassina, Bellusco, Bernareggio, Besana in Brianza, Biassono, Bovisio Masciago, Briosco, Brugherio, Burago di Molgora, Camparada, Carate Brianza, Carnate, Cavenago di Brianza, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Concorezzo, Correzzana, Desio, Giussano, Lazzate, Lesmo, Limbiate, Lissone, Macherio, Meda, Mezzago, Misinto, Monza, Muggiò, Nova Milanese, Ornago, Renate, Ronco Briantino, Seregno, Seveso, Sovico, Sulbiate, Triuggio, Usmate Velate, Varedo, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza, Villasanta, Vimercate.

Art. 2.

1. La provincia di Milano procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione sia al territorio sia alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati, non prima del termine di tre anni e non oltre il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla giunta provinciale previo concerto con il commissario che il Ministro del-

l'interno nomina, con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi. Il commissario è nominato dal Ministro dell'interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'assemblea dei sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ove costituita, designa, secondo le modalità stabilite con determinazione dell'assemblea medesima, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attività del commissario di cui al comma 2, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

4. Le prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Monza e della Brianza hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Milano, successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2, primo periodo.

5. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Milano, gli adempimenti di cui al comma 2, primo periodo, sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgimento delle prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Monza e della Brianza e il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Milano nel primo turno amministrativo successivo alla data dello scioglimento anticipato.

6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli organi della provincia di Milano continuano ad esercitare le loro funzioni nell'ambito dell'intero territorio della circoscrizione come delimitato dalle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. Nel termine di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Milano e di Monza e della Brianza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122. In caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Milano la determinazione delle tabelle è effettuata entro il termine di cui all'articolo 2, comma 5.

Art. 4.

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera *f)*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, nel termine di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, i provvedimenti necessari per l'istituzione nella provincia di Monza e della Brianza degli uffici periferici dello Stato, entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.

2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono altresì individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui all'articolo 2 delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.

Art. 5.

1. Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra la provincia di Milano e la provincia di Monza e della Brianza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 17 e 18, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

Art. 6.

1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'ufficio territoriale del Governo e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Milano e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici della provincia di Monza e della Brianza.

2. Le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi e agli uffici della provincia di Monza e della Brianza a decorrere dalla data del loro insediamento.

Art. 7.

1. Per l'attuazione dell'articolo 2, comma 2, è autorizzata la spesa di 250.000 euro annui per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Per l'attuazione dell'articolo 2, comma 4, è autorizzata la spesa di 910.360 euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Per l'attuazione dell'articolo 4 è autorizzata la spesa di 16.896.911 euro annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 15.394.971 euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 1.501.940 euro, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 giugno 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 154):

Presentato dall'on. BOSSI il 30 maggio 2001.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 3 agosto 2001 con parere delle commissioni V, XI e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione il 16 ottobre 2001.

Relazione scritta annunciata il 1° marzo 2002 (atto n. 154/1196 - relatore on. SCHMIDT).

Esaminato in aula il 4 marzo 2002, ed approvato in un Testo unificato il 29 ottobre 2003 con atto n. 1196 (SCHMIDT ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 2561):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 25 novembre 2003 con il parere delle commissioni 2ª, 5ª, 6ª e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla commissione il 27 gennaio 2004; 10, 12, 17, 19, 24 febbraio 2004; 11, 16, 18 e 25 marzo 2004.

Esaminato in aula il 6, 11 maggio 2004 ed approvato il 12 maggio 2004.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122 (Norme per l'elezione dei Consigli provinciali), è il seguente:

«Art. 9. — In ogni Provincia sono costituiti tanti collegi quanti sono i consiglieri provinciali ad essa assegnati.

A nessun comune possono essere assegnati più della metà dei collegi spettanti alla provincia.

Le sezioni elettorali che interessano due o più collegi si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione.

La tabella delle circoscrizioni dei collegi sarà stabilita, su proposta del Ministro dell'interno con decreto del Presidente della Repubblica, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto del Prefetto che fissa la data delle elezioni provinciali a norma dell'art. 19 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, non può essere emanato se non siano decorsi almeno quindici giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal comma precedente.».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 21, comma 3, lettera *f)*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è il seguente:

«3. Per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province i comuni esercitano l'iniziativa di cui all'art. 133 della Costituzione, tenendo conto dei seguenti criteri ed indirizzi:

a)-e) (Omissis).

f) l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici;

(Omissis).».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 3, commi 17 e 18, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale), è il seguente:

«17. Nel caso di istituzione di nuovi enti locali, eccezione fatta per la fusione, l'attribuzione dei fondi spettanti avviene con le seguenti modalità:

a) il fondo ordinario, il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale e il fondo nazionale ordinario per gli investimenti previsti dal comma 1, lettere *a)* e *c)*, e dal comma 3 dell'art. 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992, vengono ripartiti secondo le modalità stabilite ai sensi degli articoli 36, 37, 40 e 41 del citato decreto legislativo all'inizio del triennio successivo all'acquisizione dei dati dagli organi competenti;

b) i trasferimenti erariali relativi al fondo per lo sviluppo degli investimenti, di cui al comma 1, lettera *c)*, dell'art. 28 del decreto legislativo n. 504 del 1992, vengono attribuiti provvisoriamente all'ente originario in attesa delle novazioni soggettive sui mutui ammessi a fruire dell'intervento erariale;

c) il fondo consolidato di cui al comma 1, lettera *b)*, dell'art. 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992, il contributo di allineamento alla media nazionale dei trasferimenti erariali spettante agli enti locali dissestati, ai sensi del comma 4 dell'art. 91 del decreto legislativo del 25 febbraio 1995, n. 77, e il contributo per la mobilità volontaria e per quella degli enti dissestati sono disposti, all'inizio del triennio successivo, in proporzione alla popolazione residente ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo n. 504 del 1992. In attesa della comunicazione dell'ISTAT il riparto è effettuato in base alla popolazione indicata dalla prefettura competente per territorio.

18. In attesa delle comunicazioni dei dati da parte degli organi competenti la ripartizione dei fondi di cui al comma 17, lettera *a)*, è disposta per il 90 per cento in base alla popolazione residente e per il 10 per cento in base al territorio, secondo i dati risultanti alla data dell'istituzione e attestati dalla prefettura competente per territorio.».

04G0159

LEGGE 11 giugno 2004, n. **147.**

Istituzione della provincia di Fermo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È istituita la provincia di Fermo, con capoluogo Fermo, nell'ambito della regione Marche.

Art. 2.

1. La circoscrizione territoriale della provincia di Fermo è costituita dai seguenti comuni: Altidona, Amandola, Belmonte Piceno, Campofilone, Falerone, Fermo, Francavilla d'Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro Mòrico, Montappone, Montefalcone Appennino, Montefortino, Monte Giberto, Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone di Fermo, Montèlparo, Monte Rinaldo, Monterubbiano, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, Rapagnano, Santa Vittoria in Matenano, Sant'Elpidio a Mare, Servigliano, Smerillo, Torre San Patrizio.

Art. 3.

1. La provincia di Ascoli Piceno procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati, non prima del termine di tre anni e non oltre il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla giunta provinciale previo concerto con il commissario che il Ministro del-

l'interno nomina, con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi. Il commissario è nominato dal Ministro dell'interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'assemblea dei sindaci dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, ove costituita, designa, secondo le modalità stabilite con determinazione dell'assemblea medesima, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attività del commissario di cui al comma 2, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

4. Le prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Fermo hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Ascoli Piceno, successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2, primo periodo.

5. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Ascoli Piceno, gli adempimenti di cui al comma 2, primo periodo, sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgimento delle prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Fermo e il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Ascoli Piceno nel primo turno amministrativo successivo alla data dello scioglimento anticipato.

6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli organi della provincia di Ascoli Piceno continuano ad esercitare le loro funzioni nell'ambito dell'intero territorio della circoscrizione come delimitato dalle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

1. Entro il termine di cui all'articolo 3, comma 2, primo periodo, sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Ascoli Piceno e di Fermo, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122. In caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Ascoli Piceno la determinazione delle tabelle è effettuata entro il termine di cui all'articolo 3, comma 5.

Art. 5.

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera *f)*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, nel termine di cui all'articolo 3, comma 2, primo periodo, i provvedimenti necessari per l'istituzione nella provincia di Fermo degli uffici periferici dello Stato entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.

2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono altresì individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui all'articolo 3, comma 2, delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.

4. Lo statuto provinciale determina la distribuzione degli uffici dell'amministrazione provinciale nel capoluogo.

Art. 6.

1. Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra la provincia di Ascoli Piceno e la provincia di Fermo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi

17 e 18, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

Art. 7.

1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'ufficio territoriale del Governo e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Ascoli Piceno e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 2, sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici della provincia di Fermo.

2. Le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi e agli uffici della provincia di Fermo a decorrere dalla data del loro insediamento.

Art. 8.

1. Per l'attuazione dell'articolo 3, comma 2, è autorizzata la spesa di 250.000 euro annui per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Per l'attuazione dell'articolo 3, comma 4, è autorizzata la spesa di 224.585 euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Per l'attuazione dell'articolo 5 è autorizzata la spesa di 12.755.841 euro annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 12.455.841 euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 300.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 giugno 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 900):

Presentato dall'on. TANONI il 20 giugno 2001.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 3 agosto 2001, con i pareri delle commissioni V, XI e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione il 16 ottobre 2001.

Relazione scritta presentata il 1º marzo 2002 (atto n. 900-1126/A - relatore on. SCHMIDT).

Esaminato in aula il 4 marzo 2002 e approvato in un testo unificato con l'atto Camera n. 1126 (on. ZAMA) il 29 ottobre 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2563):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 25 novembre 2003, con pareri delle commissioni 2ª, 5ª, 6ª e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione il 27 gennaio 2004; il 10, 12, 17, 19, 24 febbraio 2004; 11, 16, 18 e 25 marzo 2004.

Esaminato in aula e approvato, il 19 maggio 2004.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazioe competente per materia, ai sensi dell'art 10, commna 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 4, comma 1:

— Il testo dell'art. 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122 (Norme per l'elezione dei consigli provinciali), è il seguente:

«Art. 9. — In ogni provincia sono costituiti tanti collegi quanti sono i consiglieri provinciali ad essa assegnati.

A nessun comune possono essere assegnati più della metà dei collegi spettanti alla provincia.

Le sezioni elettorali che interessano due o più collegi si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione.

La tabella delle circoscrizioni dei collegi sarà stabilita, su proposta del Ministro dell'interno con decreto del Presidente della Repubblica, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto del Prefetto che fissa la data delle elezioni provinciali a norma dell'art. 19 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, non può essere emanato se non siano decorsi almeno quindici giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal comma precedente.».

Nota all'art. 5, comma 1:

— Il testo dell'art. 21, comma 3, lettera *f)*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è il seguente:

«Art. 3. — Per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province i comuni esercitano l'iniziativa di cui all'art. 133 della Costituzione, tenendo conto dei seguenti criteri ed indirizzi:

(Omissis);

f) l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici;

(Omissis).».

Nota all'art. 6, comma 1:

— Il testo dell'art. 3, commi 17 e 18, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale), è il seguente:

«Art. 3 *(Trasferimenti erariali agli enti locali). — (Omissis).*

17. Nel caso di istituzione di nuovi enti locali, eccezione fatta per la fusione, l'attribuzione dei fondi spettanti avviene con le seguenti modalità:

a) il fondo ordinario, il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale e il fondo nazionale ordinario per gli investimenti previsti dal comma 1, lettere *a)* e *e)*, e dal comma 3 dell'art. 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992, vengono ripartiti secondo le modalità stabilite ai sensi degli articoli 36, 37, 40 e 41 del citato decreto legislativo all'inizio del triennio successivo all'acquisizione dei dati dagli organi competenti;

b) i trasferimenti erariali relativi al fondo per lo sviluppo degli investimenti, di cui al comma 1, lettera *c)*, dell'art. 28 del decreto legislativo n. 504 del 1992, vengono attribuiti provvisoriamente all'ente originario in attesa delle novazioni soggettive sui mutui ammessi a fruire dell'intervento erariale;

c) il fondo consolidato di cui al comma 1, lettera *b)*, dell'art. 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992, il contributo di allineamento alla media nazionale dei trasferimenti erariali spettante agli enti locali dissestati, ai sensi del comma 4 dell'art. 91 del decreto legislativo del 25 febbraio 1995, n. 77, e il contributo per la mobilità volontaria e per quella degli enti dissestati sono disposti, all'inizio del triennio successivo, in proporzione alla popolazione residente ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo n. 504 del 1992. In attesa della comunicazione dell'ISTAT il riparto è effettuato in base alla popolazione indicata dalla prefettura competente per territorio.

18. In attesa delle comunicazioni dei dati da parte degli organi competenti la ripartizione dei fondi di cui al comma 17, lettera *a)*, è disposta per il 90 per cento in base alla popolazione residente e per il 10 per cento in base al territorio, secondo i dati risultanti alla data dell'istituzione e attestati dalla prefettura competente per territorio.

(Omissis).».

04G0164

LEGGE 11 giugno 2004, n. **148**.

Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nell'ambito della regione Puglia è istituita la provincia di Barletta-Andria-Trani.

2. La circoscrizione territoriale della provincia di Barletta-Andria-Trani è costituita dai seguenti comuni: Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Margherita di Savoia, Minervino Murge, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola, Trani e Trinitapoli.

3. Il capoluogo della nuova provincia è situato nelle città di Barletta, Andria e Trani.

4. Lo statuto stabilisce quale delle tre città capoluogo è sede legale della provincia.

Art. 2.

1. Le province di Bari e di Foggia procedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche di personale e deliberano lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati, non prima del termine di tre anni e non oltre il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla giunta provinciale previo concerto con il commissario che il Ministro dell'interno nomina, con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi. Il commissario è nominato dal Ministro dell'interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'assemblea dei sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ove costituita, designa, secondo le modalità stabilite con determinazione dell'assemblea medesima, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attività del commissario di cui al comma 2, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

4. Le prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Barletta-Andria-Trani hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Foggia o di Bari, successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2, primo periodo.

5. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Bari o di Foggia, gli adempimenti di cui al comma 2, primo periodo, sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgimento delle prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Barletta-Andria-Trani e il rinnovo degli organi elettivi delle province di Bari e di Foggia nel primo turno amministrativo successivo alla data dello scioglimento anticipato.

6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli organi delle province di Bari e di Foggia continuano ad esercitare le loro funzioni nell'ambito dell'intero territorio delle rispettive circoscrizioni, come delimitate dalle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. Nel termine di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Bari, di Foggia e di Barletta-Andria-Trani, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122. In caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Bari o di Foggia, la determinazione delle tabelle è effettuata entro il termine di cui all'articolo 2, comma 5.

Art. 4.

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera *f)*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, nel termine di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, i provvedimenti necessari per l'istituzione nella provincia di Barletta-Andria-Trani degli uffici periferici dello Stato entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.

2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono altresì individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui all'articolo 2 delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.

4. La dislocazione degli uffici e dei servizi provinciali, nell'ambito delle città capoluogo, è disposta con deliberazione del consiglio provinciale in base ai criteri stabiliti dallo statuto.

5. Lo statuto stabilisce, altresì, le sedi e le modalità di riunione degli organi di governo della provincia.

Art. 5.

1. Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le province di Bari e Foggia e la provincia di Barletta-Andria-Trani si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 17 e 18, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

Art. 6.

1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli uffici territoriali del

Governo e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito delle province di Bari e di Foggia e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici della provincia di Barletta-Andria-Trani.

2. Le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi e agli uffici della provincia di Barletta-Andria-Trani a decorrere dalla data del loro insediamento.

Art. 7.

1. Per l'attuazione dell'articolo 2, comma 2, è autorizzata la spesa di 250.000 euro annui per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Per l'attuazione dell'articolo 2, comma 4, è autorizzata la spesa di 567.370 euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Per l'attuazione dell'articolo 4 è autorizzata la spesa di 16.456.873 euro annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 16.156.873 euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 300.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 giugno 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 518):

Presentato dall'on. SINISI ed altri il 6 giugno 2001.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 3 agosto 2001 con pareri delle commissioni V, XI e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione il 16 ottobre 2001: relazione scritta presentata il 1º marzo 2003 (Atto n. 518/A relatore on. SCHMIDT).

Esaminato in aula il 4 marzo 2002, e approvato il 29 ottobre 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2562):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 25 novembre 2003 con pareri delle commissioni 2ª, 5ª, 6ª e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione il 27 gennaio 2004; 10-12-17-19-24 febbraio 2004; 11-18 e 25 marzo 2004.

Esaminato in aula il 12 maggio 2004 e approvato il 19 maggio 2004.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 3, comma 1:

— Il testo dell'art. 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122 (Norme per l'elezione dei consigli provinciali), è il seguente:

«Art. 9. — In ogni provincia sono costituiti tanti collegi quanti sono i consiglieri provinciali ad essa assegnati.

A nessun comune possono essere assegnati più della metà dei collegi spettanti alla provincia.

Le sezioni elettorali che interessano due o più collegi si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione.

La tabella delle circoscrizioni dei collegi sarà stabilita, su proposta del Ministro dell'interno con decreto del Presidente della Repubblica, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto del Prefetto che fissa la data delle elezioni provinciali a norma dell'art. 19 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, non può essere emanato se non siano decorsi almeno quindici giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal comma precedente.».

Nota all'art. 4, comma 1:

— Il testo dell'art. 21, comma 3, lettera *f)*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è il seguente:

«Art. 3. Per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province i comuni esercitano l'iniziativa di cui all'art. 133 della Costituzione, tenendo conto dei seguenti criteri ed indirizzi:

(Omissis);

f) l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici;

(Omissis).».

Nota all'art. 5, comma 1:

— Il testo dell'art. 3, commi 17 e 18, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale), è il seguente:

«Art. 3 *(Trasferimenti erariali agli enti locali). — (Omissis).*

17. Nel caso di istituzione di nuovi enti locali, eccezione fatta per la fusione, l'attribuzione dei fondi spettanti avviene con le seguenti modalità:

a) il fondo ordinario, il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale e il fondo nazionale ordinario per gli investimenti previsti dal comma 1, lettere *a)* e *c)*, e dal comma 3 dell'art. 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992, vengono ripartiti secondo le modalità stabilite ai sensi degli articoli 36, 37, 40 e 41 del citato decreto legislativo all'inizio del triennio successivo all'acquisizione dei dati dagli organi competenti;

b) i trasferimenti erariali relativi al fondo per lo sviluppo degli investimenti, di cui al comma 1, lettera *c)*, dell'art. 28 del decreto legislativo n. 504 del 1992, vengono attribuiti provvisoriamente all'ente originario in attesa delle novazioni soggettive sui mutui ammessi a fruire dell'intervento erariale;

c) il fondo consolidato di cui al comma 1, lettera *b)*, dell'art. 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992, il contributo di allineamento alla media nazionale dei trasferimenti erariali spettante agli enti locali dissestati, ai sensi del comma 4 dell'art. 91 del decreto legislativo del 25 febbraio 1995, n. 77, e il contributo per la mobilità volontaria e per quella degli enti dissestati sono disposti, all'inizio del triennio successivo, in proporzione alla popolazione residente ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo n. 504 del 1992. In attesa della comunicazione dell'ISTAT il riparto è effettuato in base alla popolazione indicata dalla prefettura competente per territorio.

18. In attesa delle comunicazioni dei dati da parte degli organi competenti la ripartizione dei fondi di cui al comma 17, lettera *a)*, è disposta per il 90 per cento in base alla popolazione residente e per il 10 per cento in base al territorio, secondo i dati risultanti alla data dell'istituzione e attestati dalla prefettura competente per territorio.

(Omissis).».

04G0165

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 giugno 2004.

Differimento del termine per la comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio dell'opzione, per avvalersi della disciplina in tema di «consolidato nazionale».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo, con decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344;

Visto, in particolare, l'art. 119, comma 1, lettera *d)*, del predetto testo unico, il quale, in materia di consolidato nazionale, prevede che l'efficacia dell'opzione per la tassazione di gruppo di imprese controllate residenti, esercitata dai soggetti di cui all'art. 117 dello stesso testo unico, è subordinata al verificarsi della condizione che l'avvenuto esercizio congiunto dell'opzione, da parte di ciascuna controllata e dell'ente o società controllante, sia comunicato all'Agenzia delle entrate entro il sesto mese del primo esercizio cui si riferisce l'esercizio dell'opzione stessa;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *l)* del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, in base al quale, per il primo periodo d'imposta per il quale hanno effetto le disposizioni in materia di tassazione di gruppo di cui alle sezioni II e III del capo II del titolo II del citato testo unico, l'acconto dell'imposta sul reddito delle società dovuto dall'ente o società controllante è effettuato assumendo come imposta del periodo precedente quella indicata nella dichiarazione dei redditi presentata per il periodo stesso dalle società singolarmente considerate;

Visto l'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere modificati, tenuto conto, tra l'altro, delle esigenze generali dei contribuenti e dei sostituti e dei responsabili d'imposta, i termini riguardanti gli adempimenti degli stessi soggetti, relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto legislativo;

Ritenuta l'opportunità di consentire ai soggetti interessati di effettuare una attenta ponderazione delle conseguenze connesse al passaggio al nuovo sistema di tassazione di gruppo tenendo conto anche delle disposizioni applicative del medesimo istituto emanate ai sensi dell'art. 129 del citato testo unico;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di riconoscere ai contribuenti, in relazione al primo esercizio di applicazione della nuova disciplina in materia di consolidato nazionale, ed in particolare a quello delle società con esercizio coincidente con l'anno solare, per le quali il termine per l'esercizio della predetta opzione è attualmente stabilito nel 30 giugno, un più ampio termine per effettuare all'Agenzia delle entrate la comunicazione dell'avvenuto esercizio congiunto dell'opzione;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il primo periodo d'imposta che inizia a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, le comunicazioni all'Agenzia delle entrate relative all'esercizio dell'opzione di cui all'art. 117 del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di consolidato nazionale, i cui termini scadono entro il 29 ottobre 2004, sono effettuate entro la medesima data.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2004

p. *Il Presidente*
LETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

04A06108

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 giugno 2004.

Disposizioni applicative del regime di tassazione del consolidato nazionale, di cui agli articoli da 117 a 128 del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto l'art. 1 della legge 7 aprile 2003, n. 80, con il quale il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema fiscale statale, in modo che lo stesso risulti basato su cinque imposte ordinate in un unico codice denominato «fiscale»;

Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che a norma dell'art. 4 della citata legge n. 80 del 2003, attua la riforma dell'imposizione sul reddito delle società e in particolare il principio contenuto nell'art. 4, comma 1, lettera *a)* della legge delega n. 80 del 2003, concernente il consolidato fiscale nazionale di società di capitali ed enti commerciali;

Visti gli articoli da 117 a 129 del predetto testo unico delle imposte sui redditi, le cui modifiche sono state apportate dall'art. 1 del citato decreto legislativo n. 344 del 2003, che attua il predetto consolidato fiscale nazionale;

Visto il citato art. 129 del testo unico che rinvia per le relative disposizioni applicative all'emanazione di un decreto ministeriale di natura non regolamentare;

Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che occorre adottare le necessarie disposizioni applicative del regime di tassazione di consolidato fiscale nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto reca disposizioni di attuazione per l'applicazione di quelle contenute negli articoli da 117 a 128 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; ai fini del presente decreto:

a) si intende per «testo unico», il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) i termini «controllante» e «controllata», si intendono effettuati con riferimento al rapporto di controllo esistente ai sensi dell'art. 117 del testo unico, anche tramite soggetti non aventi i requisiti per la tassazione di gruppo, ivi compresi i soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni;

c) i termini «consolidante» e «consolidata», si intendono riferiti rispettivamente all'ente o società controllante e alla società controllata che hanno optato per la tassazione di gruppo ai sensi dell'art. 117 del testo unico.

Art. 2.

Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti

1. Le società indicate nell'art. 120 del testo unico possono esercitare, in qualità di controllate, l'opzione per la tassazione di gruppo sin dall'esercizio di costituzione, ove tale costituzione avvenga entro i termini previsti dall'art. 119, comma 1, lettera *d)*, del testo unico e siano rispettate le altre condizioni previste dal citato art. 119. Tale disposizione si applica anche ai soggetti che trasferiscono dall'estero in Italia la residenza a fini fiscali, nonché a quelli risultanti dalle operazioni di trasformazione ai sensi degli articoli 170, comma 3, e 171, comma 2, del testo unico.

2. Nei casi previsti dal comma 1, secondo periodo, i soggetti che trasferiscono dall'estero in Italia la residenza a fini fiscali possono esercitare, anche in qualità di controllanti, l'opzione per la tassazione di gruppo sin dall'esercizio nel quale è avvenuto il trasferimento stesso; i soggetti risultanti dalle operazioni ivi previste possono esercitare, in qualità di controllanti, l'opzione per la tassazione di gruppo a decorrere dall'esercizio che inizia dalla data in cui ha effetto la trasformazione.

3. L'opzione per la tassazione di gruppo può essere esercitata dalla società controllata anche a decorrere da un esercizio successivo a quello in cui ha avuto inizio la tassazione di gruppo cui partecipa la controllante.

Art. 3.

Percentuali dei diritti di voto

1. La percentuale dei diritti di voto prevista dal comma 1 dell'art. 120 del testo unico è quella riferibile alle assemblee previste dagli articoli 2364, 2364-*bis* e 2479-*bis* del codice civile.

2. Ai fini della determinazione della percentuale di partecipazione agli utili di cui all'art. 120, comma 1, lettera *b)*, del testo unico, la quota di utili delle azioni di cui all'art. 2350, secondo comma, primo periodo, del codice civile, si assume pari alla quota di partecipazione al capitale delle azioni medesime.

Art. 4.

Limiti all'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo

1. L'opzione per la tassazione di gruppo non può essere esercitata dalla società che:

a) ha optato, in qualità di partecipata, per la trasparenza fiscale di cui all'art. 115 del testo unico;

b) è assoggettata alle procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

Art. 5.

Esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo

1. L'esercizio congiunto dell'opzione per la tassazione di gruppo è comunicato dalla società controllante all'Agenzia delle entrate secondo le modalità adottate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia medesima e deve contenere la denominazione o ragione sociale e il codice fiscale delle società che esercitano l'opzione, la qualità di controllante ovvero di controllata, l'elezione di domicilio da parte della controllata presso la società o ente controllante ai fini della notifica degli atti e provvedimenti relativi ai periodi d'imposta per i quali è esercitata l'opzione, l'individuazione delle società che hanno eventualmente effettuato il versamento d'acconto in modo separato, il criterio utilizzato per l'eventuale attribuzione delle perdite residue in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo, o di mancato rinnovo dell'opzione, alle società che le hanno prodotte; tale criterio deve comunque tener conto delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 2.

2. L'opzione si considera perfezionata se comunicata dalla controllante all'Agenzia delle entrate entro il termine previsto dall'art. 119, comma 1, lettera *d)*, del testo unico.

Art. 6.

Effetti dell'esercizio dell'opzione

1. La comunicazione dell'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo entro il termine previsto dall'art. 119, comma 1, lettera *d)*, del testo unico comporta il trasferimento al consolidante degli obblighi di versamento dell'imposta sul reddito delle società, anche a titolo d'acconto. Se gli acconti sono stati versati, in tutto o in parte, separatamente dai soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, le sanzioni sono applicate al consolidante se l'importo dei versamenti complessivamente eseguiti risulta insufficiente in base alle disposizioni di legge.

2. Ai fini delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera *l)*, del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, gli acconti sono versati, ove venga scelto il criterio previsionale, avendo riguardo agli acconti dovuti da ciascun soggetto partecipante al consolidato in assenza dell'opzione; non si applica la disposizione di cui al comma 1, secondo periodo.

Art. 7.

Dichiarazione dei redditi propri di ciascun soggetto partecipante alla tassazione di gruppo

1. Per effetto dell'opzione:

a) ciascun soggetto deve presentare all'Agenzia delle entrate la propria dichiarazione dei redditi nei modi e nei termini previsti dal Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, senza liquidazione dell'imposta; dal reddito complessivo, determinato secondo le disposizioni dell'art. 83 del testo unico, sono computate in diminuzione le perdite di cui all'art. 84 del testo unico relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo;

b) ciascun soggetto può cedere, ai fini della compensazione con l'imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante, i crediti utilizzabili in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel limite previsto dall'art. 25 di tale decreto per l'importo non utilizzato dal medesimo soggetto, nonché le eccedenze di imposta ricevute ai sensi dell'art. 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

c) nella dichiarazione dei redditi va indicato il reddito prodotto all'estero e la relativa imposta ivi pagata.

Art. 8.

Obblighi delle società controllate

1. Per effetto dell'opzione, ciascuna consolidata, oltre a quanto indicato nell'art. 121 del testo unico, deve trasmettere al consolidante:

a) la copia della dichiarazione dei redditi di cui all'art. 7 del presente decreto;

b) i dati relativi ai dividendi percepiti per i quali occorre effettuare, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi del gruppo, la variazione in diminuzione della quota imponibile determinata ai sensi dell'art. 89 del testo unico;

c) i dati relativi alla rideterminazione del pro-rata patrimoniale atta a generare la rettifica di cui all'art. 122 del testo unico.

Art. 9.

Dichiarazione dei redditi del consolidato

1. Il consolidante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato e calcola il reddito complessivo globale apportando le variazioni di cui agli articoli 122, 124 e 125 del testo unico alla somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 117 del testo unico, assunti per l'intero importo, indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile al consolidante stesso.

2. Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione dei redditi di cui al comma 1 possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo globale dei periodi d'imposta successivi, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 84. La rettifica del reddito

complessivo di ciascun soggetto che ha esercitato l'opzione di cui all'art. 117 del testo unico è imputata alle perdite non utilizzate in sede di dichiarazione dei redditi del consolidato, fino a concorrenza del loro importo.

3. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni degli articoli da 78 a 80 del testo unico.

4. Nella determinazione del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero di cui all'art. 165 del testo unico, per reddito complessivo deve intendersi il reddito complessivo globale.

Art. 10.

Regime di neutralità per i trasferimenti infragruppo

1. L'opzione per il regime di neutralità di cui all'art. 123 del testo unico può essere esercitata nel primo esercizio di tassazione di gruppo anche se antecedente alla comunicazione di cui all'art. 5, comma 2, del presente decreto.

2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 87, comma 1, lettera *b)*, del testo unico, le partecipazioni cedute in regime di neutralità, secondo le disposizioni dell'art. 123 del testo unico, mantengono per il cessionario la classificazione operata nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso del cedente; per la verifica dei requisiti di cui al medesimo art. 87, comma 1, lettere *a)* e *c)*, e all'art. 86, comma 4, del testo unico si tiene conto anche del periodo di possesso del cedente.

Art. 11.

Operazioni straordinarie che non interrompono la tassazione di gruppo

1. La fusione tra società consolidate non interrompe la tassazione di gruppo. Il vincolo di permanenza temporale nel consolidato delle società partecipanti alla fusione si trasferisce alla società risultante dalla fusione, che è tenuta a rispettare il termine che scade per ultimo.

2. La fusione tra la consolidante e una o più consolidate estingue la tassazione di gruppo tra i soggetti stessi senza gli effetti di cui all'art. 124 del testo unico. Nel caso di fusione per incorporazione della consolidante in una consolidata permane la tassazione di gruppo nei confronti delle altre consolidate.

3. La fusione per incorporazione di società non inclusa nel consolidato in società inclusa nel consolidato non interrompe la tassazione di gruppo, qualora permangano i requisiti di cui all'art. 117 del testo unico.

4. La scissione totale o parziale di consolidata che non comporti modifica della compagine sociale non muta gli effetti derivanti dall'opzione alla tassazione di gruppo, fermo restando i requisiti richiesti di cui all'art. 117, comma 1, del testo unico; in tal caso, le società beneficiarie che si costituiscono per effetto della scissione si considerano partecipanti alla tassazione di gruppo per un periodo pari a quello residuo della società scissa, ancorché non esercitino l'opzione di cui all'art. 117, comma 1, del testo unico.

5. Se la consolidata è beneficiaria di una scissione di società, anche non inclusa nella tassazione di gruppo, non si verifica interruzione della tassazione di gruppo, qualora permangano i requisiti di cui all'art. 117 del testo unico.

6. La scissione parziale della consolidante non modifica gli effetti derivanti dall'opzione alla tassazione di gruppo da parte della scissa, fermo restando i requisiti richiesti di cui all'art. 117, comma 1, del testo unico.

7. La liquidazione volontaria della consolidante o della consolidata non interrompe la tassazione di gruppo.

8. I conferimenti effettuati da soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, qualora permangano i requisiti di cui all'art. 117 del testo unico. non interrompono la medesima tassazione di gruppo.

Art. 12.

Casi particolari di determinazione del reddito

1. Nei casi di cui all'art. 11, ai fini della tassazione di gruppo:

a) se gli effetti fiscali della fusione di cui al comma 1 del predetto art. 11 decorrono da una data successiva a quella di inizio del periodo d'imposta, la società incorporante o risultante dalla fusione comunica alla consolidante il reddito dell'intero esercizio risultante dalla somma algebrica dei redditi e delle perdite delle società partecipanti alla fusione per il periodo d'imposta antecedente a quello da cui ha effetto la fusione nonché del reddito o della perdita relativo al periodo d'imposta da cui ha effetto la fusione. Si applicano, comunque, le disposizioni dell'art. 172 del testo unico, ad esclusione del comma 10. La società risultante dalla fusione è tenuta, altresì, ad adempiere gli obblighi di cui all'art. 8 con riferimento a tutte le società partecipanti alla fusione. Ai fini dell'art. 84 del testo unico, l'esercizio sociale in cui ha effetto la fusione è considerato un unico periodo d'imposta;

b) se gli effetti fiscali della scissione di cui al comma 4 del predetto art. 11 decorrono da una data successiva a quella d'inizio del periodo d'imposta, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui alla lettera *a)*, tenuto conto degli obblighi tributari come disciplinati dall'art. 173, comma 12, del testo unico;

c) se la liquidazione volontaria di cui al comma 7 del predetto art. 11 è effettuata in corso d'esercizio si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui alla lettera *a)*. Se la liquidazione si protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio, il reddito o le perdite fiscali di ciascuno degli esercizi compresi nella liquidazione si considerano definitivi, indipendentemente dalla durata della liquidazione o dell'amministrazione straordinaria stessa. Il reddito relativo al periodo d'imposta in cui avviene lo scioglimento della società confluisce, in ogni caso, nella determinazione della tassazione di gruppo.

Art. 13.

Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio

1. Oltre ai casi previsti dagli articoli 124, commi 1 e 5, 126, comma 1, del testo unico, e 4, comma 1, lettera *b)*, del presente decreto, l'interruzione della tassazione di gruppo, con gli effetti previsti dall'art. 124 del testo unico, si verifica nel caso di:

a) liquidazione giudiziale;

b) trasformazione di una società soggetta all'imposta di cui al titolo II del testo unico in società non soggetta a tale imposta;

c) trasformazione della consolidata in un soggetto avente natura giuridica diversa da una di quelle indicate nell'art. 120 del testo unico;

d) trasformazione della consolidante in un soggetto avente natura giuridica diversa da una di quelle indicate nell'art. 117 del testo unico;

e) trasferimento all'estero della residenza, ai sensi dell'art. 166 del testo unico, della consolidata o della consolidante se la stessa non rispetta le condizioni di cui all'art. 117, comma 2, del testo unico;

f) fusione tra consolidata e società non inclusa nella tassazione di gruppo.

2. Nei casi diversi da quelli previsti all'art. 11 e dal precedente comma 1, può essere richiesta la continuazione della tassazione di gruppo da parte della società che effettua l'operazione, mediante l'esercizio dell'interpello ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. L'opzione perde efficacia con decorrenza dall'inizio dell'esercizio nel corso del quale sono effettuate le operazioni di cui al comma 1, lettere da *a)* a *f)*.

4. Nei casi di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)*, del presente decreto e in caso di revoca dell'opzione per la tassazione di gruppo a seguito dell'adeguamento delle norme per la determinazione del reddito d'impresa ai principi contabili internazionali, prevista dalla lettera *m)* del comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, non si applica la lettera *a)* del comma 1 dell'art. 124 del testo unico.

5. Se nel corso del periodo di durata dell'opzione per la tassazione di gruppo, la consolidante opta, congiuntamente con altra società, per la tassazione di gruppo in qualità di controllata, si verifica l'interruzione della tassazione di gruppo relativamente al consolidato in cui aderiva in qualità di consolidante con gli effetti previsti dall'art. 124 del testo unico.

6. Nei casi di cui al comma 5, se tutte le altre società aderenti alla tassazione di gruppo in qualità di controllate optano anch'esse con l'ente o società controllante nel medesimo esercizio, l'interruzione della tassazione di gruppo non produce gli effetti di cui all'art. 124, commi 1, 2 e 3, del testo unico. Alle perdite fiscali di cui al comma 4 del citato art. 124, si applicano in ogni caso le disposizioni previste dall'art. 118, comma 2, del testo unico.

7. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dalla data in cui si perfeziona l'operazione, indipendentemente dalla eventuale retrodatazione degli effetti fiscali, si applicano le disposizioni dell'art. 124, commi 2 e 3, del testo unico; a tal fine, l'ente o società controllante può attribuire in tutto o in parte i versamenti effettuati per quanto eccedente il proprio obbligo alle società controllate, secondo le modalità previste dall'art. 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Nel caso di cui al comma 5, si applicano le disposizioni del precedente periodo; tuttavia, il riferimento contenuto nell'art. 124, comma 2, lettera *a)*, del testo unico, alla società controllante si intende effettuato all'ente o società che, in qualità di controllante, ha optato congiuntamente alla società di cui al comma 5 per la tassazione di gruppo.

8. Le perdite fiscali residue risultanti dalla dichiarazione di cui all'art. 9, in alternativa a quanto previsto dall'art. 124, comma 4, del testo unico, sono imputate alle società che le hanno prodotte e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati.

9. Il diritto al riporto in avanti e all'indietro del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero secondo le disposizioni di cui all'art. 165, comma 6, del testo unico, spetta esclusivamente alla consolidante.

10. Entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento che ha comportato l'interruzione della tassazione di gruppo ai sensi del presente articolo, la consolidante è tenuta a comunicare all'Agenzia delle entrate la perdita di efficacia dell'opzione, nonché l'importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto; la comunicazione è effettuata secondo le modalità adottate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

11. Le consolidate per le quali viene meno il requisito del controllo a loro volta controllanti e le società controllate da queste possono esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo, secondo le modalità di cui all'art. 5 del presente decreto, sin dall'esercizio in cui è venuto meno il requisito del controllo, qualora sia effettuata la comunicazione di cui all'art. 119, comma 1, lettera *d)*, del testo unico, nel termine ivi indicato o, se decorso, entro il mese successivo a quello in cui è venuto meno il requisito del controllo.

Art. 14.

Rinnovo dell'opzione

1. La comunicazione del rinnovo dell'opzione deve avvenire con le stesse modalità di cui all'art. 5 del presente decreto entro il termine indicato nell'art. 119, comma 1, lettera *d)*, riferito al primo esercizio successivo al triennio di efficacia dell'opzione.

2. Le disposizioni dell'art. 13, commi 8 e 9, del presente decreto, si applicano anche in caso di mancato rinnovo dell'opzione. In tal caso, la consolidante è tenuta a comunicare all'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dal termine indicato nel comma 1, l'importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto, secondo le modalità adottate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Art. 15.

Ingresso di società controllate nel consolidato durante il periodo di tassazione di gruppo

1. La società che, in qualità di controllata, opta per la tassazione di gruppo, congiuntamente con la controllante, a decorrere da un esercizio successivo a quello in cui ha avuto inizio la tassazione di gruppo cui partecipa la controllante, è tenuta ad adempiere gli obblighi previsti dagli articoli da 117 a 128 del testo unico e dal presente decreto per tre esercizi sociali.

2. Ai fini del comma 1, il reddito complessivo netto della controllata è computato nella dichiarazione del reddito complessivo globale del consolidato secondo le disposizioni dell'art. 9, tenuto conto che le perdite maturate in periodi d'imposta anteriori a quello dal quale ha effetto la tassazione di gruppo ai sensi del comma 1 sono utilizzabili dalla stessa secondo le disposizioni di cui all'art. 84 del testo unico.

Art. 16.

Determinazione del reddito imponibile per effetto di svalutazioni dedotte

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 128, rilevano:

a) le svalutazioni relative alle partecipazioni detenute direttamente nelle società consolidate, ivi comprese quelle che si considerano dedotte ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *p)*, del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione, ed operate, nel periodo d'imposta antecedente a quello dal quale ha effetto ciascuna opzione e nei nove precedenti, da parte:

1) della società o ente consolidante e dalle società controllate che partecipano alla tassazione di gruppo o che hanno i requisiti per parteciparvi;

2) delle società che partecipano alla tassazione di gruppo o che hanno i requisiti per parteciparvi relativamente alle partecipazioni trasferite alle società che hanno i medesimi requisiti. In tali casi le svalutazioni sono ridotte dei maggiori valori che sono stati assoggettati a tassazione dalla società cedente per effetto della cessione;

3) delle società o enti che controllano, direttamente o indirettamente, la società consolidante ai sensi dell'art. 117 del testo unico;

b) le rettifiche di valore e gli accantonamenti fiscalmente non riconosciuti che hanno determinato le svalutazioni di cui alla precedente lettera *a)*, operati dalle società consolidate.

2. Agli effetti del comma 1, si assumono:

a) le svalutazioni che non sarebbero state effettuate, ai sensi dell'art. 61, comma 3, lettera *b)*, del testo unico, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, in assenza delle rettifiche e degli accantonamenti di cui al comma 1, lettera *b)*;

b) le rettifiche di valore e gli accantonamenti diversi da quelli costituiti a fronte di oneri la cui irrilevanza fiscale è considerata definitiva, operati negli esercizi in perdita ricompresi nel periodo temporale indicato nello stesso comma 1 e fino a concorrenza della perdita stessa.

3. La società consolidante individua l'importo delle svalutazioni e quello delle rettifiche di valore e degli accantonamenti fiscalmente non riconosciuti che hanno determinato tali svalutazioni e comunica alle società controllate il minore tra i due importi.

4. Sulla base della comunicazione indicata nel comma 3, ciascuna società consolidata rettifica i valori fiscali degli elementi dell'attivo patrimoniale e dei fondi di accantonamento del passivo patrimoniale del bilancio relativo all'esercizio precedente a quello da cui ha effetto l'opzione, qualora il loro valore fiscale risulti, rispettivamente, superiore e inferiore a quello contabile, dandone indicazione in apposito prospetto della dichiarazione. La rettifica va operata in diminuzione del valore degli elementi dell'attivo e in aumento di quello dei fondi di accantonamento, ripartendo su ciascuno di essi, e fino al riassorbimento delle predette differenze, l'importo calcolato ai sensi dei precedenti commi, in base al rapporto tra la differenza del valore fiscale rispetto a quello contabile relativo a ciascun elemento e fondo e l'ammontare complessivo delle differenze relative a tutti gli elementi e fondi. La società determina in ciascun esercizio il reddito, sulla base dei nuovi valori fiscali dei predetti elementi come sopra rettificati.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente con riferimento al periodo di efficacia dell'opzione.

Art. 17.

Ufficio competente

1. Ai fini dell'imposta sulle società, il controllo delle dichiarazioni presentate dalle società consolidate, dalla consolidante, nonché le relative rettifiche, riferite al proprio reddito complessivo, sono di competenza dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale dell'ente o delle società stesse alla data in cui è stata presentata la dichiarazione.

2. Il controllo della dichiarazione dei redditi del consolidato, le relative rettifiche, nonché la determinazione dell'unica maggiore imposta dovuta, anche per effetto dell'attività di cui al precedente comma, sono di competenza dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale della consolidante alla data in cui è stata presentata la dichiarazione.

3. Fino alla scadenza del termine stabilito nell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base agli esiti dei controlli di cui ai precedenti commi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2004

Il Ministro: TREMONTI

04A06109

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 13 maggio 2004.

Rettifica del decreto 29 dicembre 2003, relativo all'ammissione di progetti autonomi al finanziamento del fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto ministeriale n. 860/ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nelle riunioni del 26 novembre 2003 e 9 dicembre 2003, ed in particolare i progetti n. 3310 presentato dalla Chelab S.r.l. e n. 4581 presentato dalla Cistelaier S.r.l., per i quali il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 1997 n. 954;

Visto il decreto dirigenziale n. 2264 del 29 dicembre 2003, con il quale i predetti progetti n. 3310 presentato dalla Chelab S.r.l. e n. 4581 presentato dalla Cistelaier S.r.l., sono stati ammessi alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954;

Vista la circolare prot. n. 760/ric. del 29 dicembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 - gennaio 2000, recante: «Disciplina transitoria delle attività di sostegno nazionale alla ricerca industriale di cui al decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 (legge n. 46/1982), nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Viste le disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2003 di cui al decreto direttoriale n. 1911 dell'11 novembre 2003;

Considerato che, all'art. 1 del citato decreto dirigenziale, con riferimento al progetto n. 3310 presentato dalla Chelab S.r.l., per mero errore materiale sono stati imputati i costi della ricerca in *zona eleggibile lettera c)*, anziché in *zona non eleggibile* e sono state indicate quali agevolazioni un contributo nella spesa pari a € 751.780,50 anziché € 644.383,25 e un credito agevolato pari a € 1.288.766,50 anziché € 1.396.163,75

Considerato inoltre che, all'art. 1 del citato decreto dirigenziale, con riferimento al progetto n. 4581 presentato dalla Cistelaier S.r.l., per mero errore materiale sono stati imputati i costi della ricerca in *zona eleggibile lettera a)*, anziché in *zona eleggibile lettera c)*, ed è stata erroneamente riconosciuta l'agevolazione aggiuntiva per la partecipazione al progetto di Università e/o enti pubblici di ricerca, indicando quali agevolazioni un contributo nella spesa pari a € 1.846.592,00 anziché € 1.299.875,00 e un credito agevolato pari a € 2.053.780,00 anziché € 2.482.156,00;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 2264 del 29 dicembre 2003, relativamente ai suddetti progetti;

Decreta:

Articolo unico

Le disposizioni relative ai progetti n. 3310 presentato dalla Chelab S.r.l. e n. 4581 presentato dalla Cistelaier S.r.l., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 2264 del 29 dicembre 2003, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

La spesa delle agevolazioni concesse con decreto dirigenziale n. 2264 del 29 dicembre 2003, ai predetti progetti di ricerca, è ridotta di € 118.341,00 e pertanto risulta pari a € 5.822.578,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

DECRETO MINISTERIALE N. 954/1997, ART. 4
PROTOCOLLO N. 3310

Sezione A - Generalità del progetto.

Protocollo n. 3310 del 27 dicembre 2000, Comitato del 26 novembre 2002.

Progetto di ricerca:

titolo: messa a punto di un nuovo metodo per la determinazione analitica della forma prionica responsabile della encelografia spongiforme bovina;

inizio: 21 marzo 2001;

durata mesi: 18;

l'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del 27 dicembre 2000.

Ragione sociale/denominazione ditta/e:

Chelab S.r.l. Resana (Treviso).

Costo totale ammesso € 2.147.944,24:

di cui attività di ricerca industriale € 2.147.944,24;

di cui attività di sviluppo precompetitivo € 0,00.

Sezione B - Imputazione territoriale costi

	Ricerca industriale	Sviluppo precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera *a)*	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera *c)*	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob. 2/Phasing out	0,00	0,00	0,00
Non eleggibile	2.147.944,24	0,00	2.147.944,24
Extra U.E.	0,00	0,00	0,00
Totale	2.147.944,24	0,00	2.147.944,24

Sezione C - Forma e misura dell'intervento

Ricerca Contributo nella spesa nella misura sotto indicata * Credito agevolato nella misura sotto indicata * (oppure contributo in conto interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)

	Ricerca industriale	Sviluppo precompetitivo	Ricerca industriale	Sviluppo precompetitivo
Eleggibile lettera *a)*	40%	30%	55%	50%
Eleggibile lettera *c)*	35%	25%	60%	55%
Elegg. Ob. 2/Phasing out	30%	20%	65%	60%
Non Eleggibile	30%	20%	65%	60%
Extra U.E.	30%	20%	65%	60%

DECRETO MINISTERIALE N. 954/1997, ART. 4
PROTOCOLLO N. 3310

* Tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%), 10% Progetti presentati da PMI.

* Agevolazioni totali deliberate.

Contributo nella spesa fino a € 644.383,25.

Credito agevolato per ricerca (o contributo in conto interessi su finanziamento fino a € 1.396.163,75.

Sezione D - Condizioni specifiche

DECRETO MINISTERIALE N. 954/1997, ART. 4
PROTOCOLLO N. 4581

Sezione A - Generalità del progetto

Protocollo n. 4581 del 12 febbraio 2001, Comitato del 9 dicembre 2003

Progetto di ricerca:

titolo: caratterizzazione, sviluppo, sperimentazione e prototipazione di circuiti stampati di nuova generazione, con riferimento ai processi di galvanica ed ecologia;

inizio: 1° gennaio 2002;

durata Mesi: 54;

l'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del 12 febbraio 2001.

Ragione sociale/denominazione ditta/e:

Cistelaier S.r.l. Modena.

Costo totale ammesso € 4.283.760,00:

di cui attività di ricerca industriale € 2.366.820,00;

di cui attività di sviluppo precompetitivo € 1.916.940,00.

Sezione B - Imputazione territoriale costi

	Ricerca industriale	Sviluppo precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera *a)*	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera *c)*	2.211.880,00	1.916.940,00	4.128.820,00
Elegg. Ob. 2/Phasing out	0,00	0,00	0,00
Non eleggibile	154.940,00	0,00	154.940,00
Extra U.E.	0,00	0,00	0,00
Totale	2.366.820,00	1.916.940,00	4.283.760,00

Sezione C - Forma e misura dell'intervento

Ricerca Contributo nella spesa nella misura sotto indicata * Credito agevolato nella misura sotto indicata * (oppure contributo in conto interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)

	Ricerca industriale	Sviluppo precompetitivo	Ricerca industriale	Sviluppo precompetitivo
Eleggibile lettera *a)*	40%	30%	55%	50%
Eleggibile lettera *c)*	35%	25%	60%	55%
Elegg. Ob. 2/Phasing out	30%	20%	65%	60%
Non Eleggibile	30%	20%	65%	60%
Extra U.E.	30%	20%	65%	60%

DECRETO MINISTERIALE N. 954/1997, ART. 4
PROTOCOLLO N. 4581

* Tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%), 10% Progetti presentati da PMI, 5% Attività da svolgere in zone 87. 3, c) Trattato C.E..

* Agevolazioni totali deliberate.

Contributo nella spesa fino a € 1.299.875,00.

Credito agevolato per ricerca (o contributo in conto interessi su finanziamento fino a € 2.482.156,00.

Sezione D - Condizioni specifiche

04A06004

DECRETO 9 giugno 2004.

Ripartizione dei finanziamenti, relativi all'anno 2004, a favore delle regioni e delle province autonome di Bolzano e Trento, per l'attribuzione di borse di studio agli studenti meno abbienti delle scuole statali e paritarie.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO STUDENTE

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica ed il diritto allo studio ed all'istruzione ed, in particolare, i commi 9, 10, 11 e 12 dell'art. 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, n. 106 attuativo delle disposizioni in precedenza indicate, concernenti un piano straordinario di finanziamento alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che prevede come, a decorrere dall'anno 2001, le somme indicate nella tabella *A* ad esso allegata, relative alla ripartizione per l'anno 2000 dell'importo iniziale di lire 250 miliardi, s'intendono modificate - con apposito provvedimento del direttore generale del competente ufficio di questo Ministero - in relazione agli ultimi dati disponibili rilevati dall'ISTAT ed in proporzione alle disponibilità annuali di bilancio;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1, comma 12 della precitata legge n. 62/2000, la cifra assegnabile ammonta, a partire dall'anno 2001, a lire 300 miliardi (pari a € 154.937.070);

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Preso atto che il decreto emesso dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 29 dicembre 2003, relativo alla ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base afferenti al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ai fini di cui sopra ha appostato, nel capitolo 3044 del Ministero citato, la medesima somma di € 154.937.070;

Considerato che gli ultimi dati di calcolo relativi al reddito, forniti dall'ISTAT - come precisato dall'istituto medesimo, all'uopo adito, con nota 11 maggio 2004, n. 175 - coincidono, per quanto riguarda le famiglie con reddito fino a lire 30 milioni, con quelli considerati nella prefata tabella *A* inerente al riparto afferente all'anno 2000 ed a quelli successivi, disposti, rispettivamente, con DD.DD. 20 settembre 2001, 4 luglio 2002 e 16 giugno 2003;

Preso atto, altresì, di quanto concordato, al riguardo, nell'apposita riunione del 12 maggio 2004, con le competenti amministrazioni regionali, enti locali e dicasteri interessati, relativamente all'identità della base di calcolo, ai fini della ripartizione inerente al corrente anno 2004, con quella già adottata nel corso dei riparti degli anni precedenti;

Visti il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive integrazioni e modifiche, concernente i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni agevolate ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001, con il quale sono stati approvati i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva e dell'attestazione, con relative istruzioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato in premessa, la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per l'anno 2004, della somma complessiva di € 154.937.070 (pari a lire 300 miliardi) prevista, in particolare, dall'art. 1, comma 12, della legge 10 marzo 2000, n. 62 per le iniziative contemplate dalla normativa di riferimento, è definita secondo l'allegata tabella *A* che fa parte integrante del presente decreto.

Roma, 9 giugno 2004

Il direttore generale: MOIOLI

ALLEGATO *A*

PIANO DI RIPARTO DEI FONDI DESTINATI ALL'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO IN FAVORE DEGLI ALUNNI NELL'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO E NELLA SUCCESSIVA FREQUENZA DELLA SCUOLA SECONDARIA

Euro 154.937.070 per l'anno 2004

Regioni e province autonome	Famiglie con reddito fino ad € 15.493,71 (già £ 30 milioni) (val. %) [a]	Alunni [b]	Alunni meno abbienti [c]	Somme da attribuire alle regioni [d]
Piemonte	13,3	430.656	57.277	6.500.110
Valle d'Aosta	15,9	12.291	1.954	221.780
Lombardia	8,2	962.153	78.897	8.953.577
Bolzano	10,9	57.929	6.314	716.574
Trento	10,9	54.272	5.916	671.337
Veneto	9,1	493.423	44.901	5.095.647
Friuli-Venezia Giulia	16,1	114.842	18.490	2.098.288
Liguria	15,7	146.997	23.079	2.619.067
Emilia-Romagna	10,6	375.804	39.835	4.520.701
Toscana	11,1	360.080	39.969	4.535.869
Umbria	11,9	94.117	11.200	1.271.024
Marche	14,1	170.290	24.011	2.724.877
Lazio	15,7	664.955	104.398	11.847.603
Abruzzo	20,4	170.573	34.797	3.948.926
Molise	30,7	45.232	13.886	1.575.879
Campania	27,2	956.176	260.080	29.515.171
Puglia	24,3	616.785	149.879	17.008.995
Basilicata	30,2	94.892	28.657	3.252.184
Calabria	35,2	328.365	115.584	13.117.108
Sicilia	31,3	788.629	246.841	28.012.744
Sardegna	24,8	239.111	59.300	6.729.609
Totale		7.177.572	1.365.264	154.937.070

(a) Distribuzione percentuale delle famiglie che, nell'ambito della regione di residenza, non superano € 15.493,71 (già £ 30 milioni) di reddito netto - ultimo dato ISTAT.

(b) Numero alunni.

(c) Alunni che presumibilmente appartengono alla fascia delle famiglie con reddito inferiore ad € 15.493,71 (già £ 30 milioni); il numero degli alunni meno abbienti è stato calcolato rapportando il numero complessivo degli alunni della regione al valore percentuale delle rispettive famiglie con il reddito precitato.

(d) Somme attribuite alle regioni in proporzione al numero di alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti.

04A06072

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 4 giugno 2004.

Accreditamento di soggetti intermediari per lo svolgimento delle attività per la promozione e lo sviluppo di nuove imprese innovative, di cui alla direttiva del Ministro delle attività produttive 3 febbraio 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 recante «Criteri di utilizzo dei proventi di cui all'art. 1, lettera *e)* della determinazione del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2001» e in particolare l'art. 6, comma 1, nel quale è disposto che per lo svolgimento delle attività di cui al citato decreto i soggetti intermediari devono essere accreditati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attività produttive;

Vista la direttiva del Ministero delle attività produttive del 3 febbraio 2003, recante «Modalità di gestione, forme e misure delle agevolazioni previste dall'art. 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la promozione e lo sviluppo di nuove imprese innovative» e in particolare l'art. 4, comma 3, nel quale è disposto che per lo svolgimento delle attività di cui alla citata direttiva i soggetti intermediari devono essere accreditati dal Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 19 gennaio 2004, recante «Condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per gli interventi di concessione di anticipazioni finanziarie per l'acquisizione di partecipazioni temporanee e di minoranza nel capitale di rischio di imprese di cui agli articoli 103, comma 1, e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388» e in particolare il punto 18.6. nel quale è previsto che in ordine all'accreditamento dei soggetti intermediari dispone, vista la delibera del Comitato di cui agli articoli 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 e 5, comma 3, della direttiva del Ministero delle attività produttive del 3 febbraio 2003, il Ministero delle attività produttive con decreto del direttore generale del coordinamento degli incentivi alle imprese;

Vista la nota di MCC S.p.a. del 29 aprile 2004 con la quale si informa che il Comitato di cui agli articoli 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 e 5, comma 3, della direttiva del Ministero delle attività produttive del 3 febbraio 2003, nella riunione del 27 aprile 2004, ha espresso parere favorevole in ordine all'accreditamento presso il Ministero delle attività produttive di Quantica società di gestione del risparmio S.p.a. e Nordest Merchant S.p.a.

Decreta:

Art. 1.

1. Per lo svolgimento delle attività di cui alla direttiva del Ministero delle attività produttive del 3 febbraio 2003 citata nelle premesse sono accreditati presso il Ministero medesimo Quantica società di gestione del risparmio S.p.a. e Nordest Merchant S.p.a.

2. In conseguenza del predetto accreditamento Quantica società di gestione del risparmio S.p.a. e Nordest Merchant S.p.a. possono richiedere le anticipazioni finanziarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 e all'art. 1, comma 1, lettera *a)* della direttiva del Ministero delle attività produttive del 3 febbraio 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2004

Il direttore generale: PASCA DI MAGLIANO

04A06077

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 maggio 2004.

Conversione del decreto 4 gennaio 2000 di scioglimento, con liquidatore, in scioglimento, senza liquidatore, della società cooperativa «Victory», in Quartu S. Elena.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI CAGLIARI

Vista la nota del Ministero delle attività produttive - direzione generale per gli enti cooperativi - protocollo n. 1575499 del 24 marzo 2004;

Visto il decreto ministeriale del 4 gennaio 2000 con il quale è stata sciolta con nomina di liquidatore la cooperativa «Victory» con sede in Quartu S. Elena (Cagliari) iscritte al n. 24658 del registro delle società;

Tenuto conto del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Tenuto conto dell'ultima situazione patrimoniale acquisita agli atti;

Decreta:

La conversione del decreto di scioglimento con liquidatore datato 4 gennaio 2000 in scioglimento senza liquidatore, ai sensi del citato decreto ministeriale 27 gennaio 1998.

Cagliari, 10 maggio 2004

Il dirigente reggente: MEREU

04A05970

DECRETO 28 maggio 2004.

Conversione del decreto 12 marzo 1993, relativo allo scioglimento d'ufficio, con nomina del liquidatore, in scioglimento d'ufficio, senza liquidatore, della società cooperativa agricola «Vallebelbo - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Asti.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ASTI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti di società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Considerato che la società cooperativa appresso indicata è stata sciolta d'ufficio con decreto ministeriale 12 marzo 1993 ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con nomina del commissario liquidatore;

Visti i decreti ministeriali 17 luglio 2003 «di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative» e «di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Vista la nota del Ministero delle attività produttive n. 1575514 del 24 marzo 2004 con la quale, tenuto conto che il deposito dell'ultimo bilancio di esercizio è relativo all'anno 1986 e soprattutto considerata la vetustà delle poste di bilancio in esso contenute, che sono da considerarsi estinte, si dispone che questa direzione provinciale del lavoro provveda alla conversione del relativo decreto di scioglimento con liquidatore a scioglimento senza liquidatore, ai sensi dei citati decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Decreta:

La conversione del decreto ministeriale 12 marzo 1993 relativo allo scioglimento d'ufficio con nomina del liquidatore in scioglimento d'ufficio senza liquidatore in virtù dei decreti ministeriali 17 luglio 2003 della società cooperativa agricola «Vallebelbo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Asti, costituita per rogito notaio dott. Giovanni Walter Balbiano di Nizza Monferrato in data 19 luglio 1985, repertorio n. 12788, registro società n. 5330 del tribunale di Asti, B.U.S.C. n. 545/212660.

Asti, 28 maggio 2004

Il dirigente: FERSINI

04A05959

DECRETO 28 maggio 2004.

Conversione del decreto 23 febbraio 2001, relativo allo scioglimento, con nomina del liquidatore, in scioglimento d'ufficio, senza liquidatore, della società cooperativa agricola «Il Girasole - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Baldichieri d'Asti.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ASTI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti di società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Considerato che la società cooperativa appresso indicata è stata sciolta d'ufficio con decreto ministeriale 23 febbraio 2001 ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con nomina del commissario liquidatore;

Visti i decreti ministeriali 17 luglio 2003 «di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative» e «di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Vista la nota del Ministero delle attività produttive n. 1575503 del 24 marzo 2004 con la quale, tenuto conto che il deposito dell'ultimo bilancio di esercizio è relativo all'anno 1991 e soprattutto considerata la vetustà delle poste di bilancio in esso contenute, che sono da considerarsi estinte, si dispone che questa direzione provinciale del lavoro provveda alla conversione del

relativo decreto di scioglimento con liquidatore a scioglimento senza liquidatore, ai sensi del citato decreto ministeriale 17 luglio 2003;

Decreta

la conversione del decreto ministeriale 23 febbraio 2001 relativo allo scioglimento d'ufficio, con nomina del liquidatore in scioglimento d'ufficio senza liquidatore in virtù del decreto ministeriale 17 luglio 2003 della società cooperativa «Il Girasole - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Baldichieri d'Asti, costituita per rogito notaio dott. Giorgio Segalerba di Genova in data 24 novembre 1989, repertorio n. 8677, registro società n. 7090 del tribunale di Asti, B.U.S.C. n. 613/252638.

Asti, 28 maggio 2004

Il dirigente: Fersini

04A05969

DECRETO 28 maggio 2004.

Annullamento del decreto 29 settembre 2003, concernente la concessione del trattamento speciale di disoccupazione, in favore dei lavoratori edili, impegnati nell'area del comune di Guardiaregia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente - norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante - norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione industriale del 25 marzo 1995 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione industriale del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopraccitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visto il decreto ministeriale n. 31727 del 15 novembre 2002, con il quale è stata accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione a decorrere dal 14 settembre 2001, nell'area del comune di Guardiaregia (Campobasso), conseguente al completamento della diga di Arcichiaro sul torrente Quirino;

Visto il decreto direttoriale n. 31737 del 15 novembre 2002, con il quale è stata autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, in favore dei lavoratori edili impegnati nelle predette attività, a decorrere dal 14 settembre 2001;

Visto il decreto ministeriale n. 32870 del 29 settembre 2003 che ha retrodatato la decorrenza del predetto provvedimento n. 31727 del 15 novembre 2002, di accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, dal 14 settembre 2001 al 29 maggio 2001;

Visto il decreto direttoriale n. 32884 del 29 settembre 2003 che a seguito del sopraccitato decreto ministeriale n. 32870 del 29 settembre 2003, annulla il decreto direttoriale n. 31737 del 15 novembre 2002;

Visto il ricorso al T.A.R. per il Molise con il quale il sig. Trivisonno Michele, unitamente ad altri lavoratori licenziati dalle imprese impegnate, nell'area del sopraccitato comune di Guardiaregia (Campobasso), nei lavori di completamento della diga di Arcichiaro, ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, dei decreti n. 32870 e n. 32884, entrambe datati 29 settembre 2003;

Vista l'ordinanza n. 7 del T.A.R. per il Molise, sede di Campobasso, resa in data 14 gennaio 2004, che accoglie la suindicata domanda cautelare proposta dai lavoratori in questione, e dispone la sospensione dell'esecuzione dei sopraccitati decreti n. 32870 e n. 32884 del 29 settembre 2003;

Visto il decreto ministeriale n. 34042 del 19 maggio 2004 che, in ottemperanza alla sopraccitata ordinanza del T.A.R. per il Molise, sede di Campobasso, ha annullato il decreto ministeriale n. 31727 del 15 novembre 2002;

Ritenuto di dover ottemperare alla sopraccitata ordinanza nella parte in cui dispone la sospensione dell'esecuzione del decreto direttoriale n. 32884 del 29 settembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è annullato il decreto direttoriale n. 32884 del 29 settembre 2003, che retrodatava il precedente decreto direttoriale n. 31737 del 15 novembre 2002 di autorizzazione della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate:

Area del comune di Guardiaregia (Campobasso)

Imprese impegnate nei lavori di completamento della diga di Arcichiaro sul torrente Quirino, per il periodo dal 29 maggio 2001 al 28 agosto 2003.

Del presente provvedimento verrà data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2004

Il direttore generale: Mancini

04A06078

DECRETO 31 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «La Piramide a r.l.», in Venafro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ISERNIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che prevede i casi di scioglimento delle cooperative per atto dell'autorità;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i decreti ministeriali del 17 luglio 2003;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la direzione generale per gli enti cooperativi demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che conserva in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi eseguiti in data 6 ottobre 2003 e 27 gennaio 2004 risulta che l'Ente di che trattasi si trova nelle condizioni previste dal predetto articolo del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «La Piramide» a r.l., con sede nel comune di Venafro, costituita per rogito notaio dott. Antonio Ventriglia, in data 15 luglio 2002, repertorio n. 45064, codice fiscale e numero di iscrizione del registro delle imprese di Isernia n. 00822530945, posizione BUSC 520, è sciolta, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e del decreto ministeriale del 17 luglio 2003 citati in premessa, senza far luogo a nomina del liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - ufficio pubblicazione leggi e decreti - per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Isernia, 31 maggio 2004

p. *Il direttore provinciale:* D'AMICO

04A05971

DECRETO 31 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Acli Vocational Training» a r.l., in Isernia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ISERNIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che prevede i casi di scioglimento delle cooperative per atto dell'autorità;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i decreti ministeriali del 17 luglio 2003;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la Direzione generale per gli enti cooperativi demanda alle direzioni provinciali del Lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che conserva in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi eseguiti in data 13 dicembre 2003 e 23 marzo 2004 risulta che l'Ente di che trattasi si trova nelle condizioni previste dal predetto articolo del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Acli Vocational Training» a r.l., con sede nel comune di Isernia, costituita per rogito notaio dott. Agostino Longobardi, in data 28 marzo 2002, repertorio n. 59953, codice fiscale e numero di iscrizione del registro delle imprese di Isernia n. 00820420941, posizione BUSC 527, è sciolta, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e del decreto ministeriale del 17 luglio 2003 citati in premessa, senza far luogo a nomina del liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - ufficio pubblicazione leggi e decreti - per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Isernia, 31 maggio 2004

p. *Il direttore provinciale:* D'AMICO

04A05972

DECRETO 1° giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Sette Pini piccola società cooperativa» - Società cooperativa a responsabilità limitata, in San Marcello. (Decreto n. 8/5556).

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ANCONA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio di società cooperative, senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria conclusa in data 21 maggio 2004 dal quale risulta che la società cooperativa sotto indicata trovasi nelle condizioni di cui al precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Decreta:

La società cooperativa sotto indicata è sciolta al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400 - art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

«Sette Pini piccola società coopeativa» - Società cooperativa a responsabilità limitata con sede nel comune di San Marcello (Ancona), costituita per rogito notaio dott. Francesco Maggio di Ancona in data 26 giugno 2000, repertorio n. 3340, registro imprese n. 02030620427 camera di commercio I.A.A. di Ancona, BUSC n. 2934/301923.

Ancona, 1° giugno 2004

Il direttore provinciale: FORMENTINI

04A05978

DECRETO 3 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa «CO.G.E.R.», in S. Vincenzo Valle Roveto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI L'AQUILA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero delle attività produttive, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa, di seguito indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies,* primo comma;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante gli avvisi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28 aprile 2004;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta in base all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza procedere alla nomina del commissario liquidatore: società cooperativa «CO.G.E.R.» a r.l., B.U.S.C. n. 1964/244279 con sede in S. Vincenzo Valle Roveto, via Trieste n. 5. Costituita in data 3 novembre 1989 per rogito del notaio Margherita Millozza repertorio n. 1281 omologata con decreto del tribunale di Avezzano del 28 novembre 1989 ed iscritta al n. 3383 del registro società.

L'Aquila, 3 giugno 2004

Il direttore provinciale reggente: CELESTINI

04A05962

DECRETO 3 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Santa Maria Goretti», in Avezzano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI L'AQUILA

Visto l'art. 2544, comma primo del codice civile; così come modificato dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero delle attività produttive, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa, di seguito indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies,* primo comma;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante gli avvisi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28 aprile 2004;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta in base all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e all'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza procedere alla nomina del commissario liquidatore: società cooperativa «Santa Maria Goretti» a r.l., B.U.S.C. n. 1436/199163 con sede in Avezzano via A. Diaz. Costituita in data 28 marzo 1983 per rogito del notaio Almerindo Vitullo repertorio n. 3520 omologata con decreto del tribunale di Avezzano del 23 giugno 1983 ed iscritta al n. 1898 del registro società.

L'Aquila, 3 giugno 2004

Il direttore provinciale reggente: CELESTINI

04A05961

DECRETO 3 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Torre», in Barrea.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI L'AQUILA

Visto l'art. 2545 *septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero delle attività produttive, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa, di seguito indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545 *septiesdecies,* primo comma;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28 aprile 2004.

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta in base all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e all'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 senza procedere alla nomina del commissario liquidatore: società cooperativa «La Torre» a r.l., B.U.S.C. n. 1819 sede in Barrea via Roma. Costituita in data 26 febbraio 1987 per rogito del notaio Silvana Golia repertorio n. 6808 omologata con decreto del tribunale di Sulmona dell'11 marzo 1987 ed iscritta al n. 1608 del registro società.

L'Aquila, 3 giugno 2004

Il direttore provinciale reggente: CELESTINI

04A05960

DECRETO 3 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Nuceria piccola società cooperativa a r.l.», in Bologna.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BOLOGNA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2000;

Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che decentra alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma, ora novellato dal 1° gennaio 2004 dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la relazione ispettiva del 13 novembre 2003 nella quale l'ispettore ha proposto lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore della società cooperativa «Nuceria piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Bologna;

Decreta

lo scioglimento senza far luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come modificato dal decreto legislativo n. 6/2003, della società cooperativa «Nuceria piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Bologna, costituita con rogito notaio dott. Smeraldi Mauro in data 28 settembre 1998, tribunale di Bologna, B.U.S.C. n. 4562/284638.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Bologna, 3 giugno 2004

Il direttore provinciale: CASALE

04A06038

DECRETO 3 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa «La Lumaca piccola società cooperativa a r.l.», in Bologna.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BOLOGNA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2000;

Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che decentra alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma, ora novellato dal 1° gennaio 2004 dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la relazione ispettiva del 18 novembre 2003 nella quale l'ispettore ha proposto lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore della società cooperativa «La Lumaca piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Bologna;

Decreta

lo scioglimento senza far luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come modificato dal decreto legislativo n. 6/2003, della società cooperativa «La Lumaca piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Bologna, costituita con rogito notaio dott. Masi Cristiano in data 6 settembre 1996, tribunale di Bologna, B.U.S.C. n. 4471/275800.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Bologna, 3 giugno 2004

Il direttore provinciale: CASALE

04A06039

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 14 maggio 2004.

Modifica del decreto 1° agosto 2003, relativo a criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 1° agosto 2003, relativo a criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 29 settembre 2003;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 3 febbraio 2004 di modifica del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 1° agosto 2003, relativo a criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 2004,;

Ravvisata la necessità di apportare talune modificazioni e correzioni al citato decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 7, comma 1, il testo è modificato nel modo seguente: «Il Ministero delle politiche agricole e forestali, alla ricezione del piano progettuale, convoca entro sessanta giorni lavorativi una commissione di servizi che procederà alla verifica della coerenza e conformità del piano progettuale. La verifica deve essere effettuata entro novanta giorni lavorativi dalla ricezione del progetto».

Roma, 14 maggio 2004

Il Ministro: ALEMANNO

04A06027

DECRETO 21 maggio 2004.

Approvazione dello statuto dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione - I.N.R.A.N. di Roma.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo n. 454 del 29 ottobre 1999, che ha trasformato l'Istituto nazionale della nutrizione di cui alla legge 6 marzo 1958 in Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione - I.N.R.A.N.;

Visto in particolare l'art. 16, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 454/1999, il quale stabilisce, tra l'altro, che lo statuto dell'I.N.R.A.N. è approvato dal Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Visto l'art. 14 della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante modifiche al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sopramenzionato;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione dell'I.N.R.A.N. e da ultimo la delibera n. 4 del 25 novembre 2003, concernente lo statuto dell'ente;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Decreta:

È approvato lo statuto dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione - I.N.R.A.N. di Roma, nel testo allegato al presente decreto.

Roma, 21 maggio 2004

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

Il Ministro per la funzione pubblica
MAZZELLA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

I.N.R.A.N. - ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA PER GLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

STATUTO

Art. 1.

Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione

1. L'Istituto nazionale della nutrizione, istituito con legge 6 marzo 1958, n. 199, e trasformato ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, in Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (I.N.R.A.N.), con sede in Roma, di seguito denominato Istituto, è ente di ricerca di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. L'Istituto è dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria.

3. L'Istituto subentra in tutti i diritti, gli oneri, il patrimonio, le azioni, le obbligazioni e comunque in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Istituto nazionale della nutrizione.

Art. 2.

Finalità e compiti istituzionali

1. L'Istituto svolge attività di ricerca, informazione e promozione nel campo degli alimenti e della nutrizione, ai fini della tutela del consumatore e del miglioramento qualitativo delle produzioni agroalimentari. In particolare, l'Istituto promuove e sviluppa attività di ricerca sulla qualità, finalizzate alla certificazione, etichettatura nutrizionale e valorizzazione delle specificità dei prodotti nazionali, nonché allo sviluppo delle applicazioni biotecnologiche nel settore alimentare.

2. L'Istituto svolge le attività di cui al comma 1 sulla sicurezza degli alimenti in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, con l'esclusione degli aspetti igienico sanitari di competenza del Ministero della salute e del Servizio sanitario nazionale.

3. L'Istituto promuove l'educazione nutrizionale ed alimentare, anche mediante la preparazione e diffusione periodica di linee guida di comportamento alimentare, di raccomandazioni nutrizionali e di tabelle di composizione degli alimenti.

4. L'Istituto svolge anche attraverso propri programmi di assegnazione di borse di studio e di ricerca, attività di formazione nei corsi universitari di dottorato di ricerca, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210, attività di alta formazione postuniversitaria, di formazione permanente, continua e ricorrente. Può altresì svolgere attività di formazione superiore non universitaria.

5. Per il raggiungimento delle sue finalità l'Istituto promuove attività di ricerca in collaborazione con le università e altre istituzioni scientifiche pubbliche o private, nazionali, comunitarie e internazionali, anche istituendo borse di studio.

6. L'Istituto, nell'ambito del perseguimento delle proprie attività istituzionali, può fornire servizi a terzi in regime di diritto privato.

7. Per lo svolgimento delle proprie attività di cui ai precedenti commi e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della propria ricerca, l'Istituto può stipulare accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, associazioni ed altre persone giuridiche, pubbliche o private, nazionali o internazionali nonché partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri.

8. Per lo svolgimento di compiti particolari, l'Istituto può attivare proprie strutture periferiche anche in convenzione con le istituzioni territoriali, le università, e altre istituzioni di ricerca.

Art. 3.

Organi

1. Sono organi dell'I.N.R.A.N.:
il presidente;
il consiglio di amministrazione;
il consiglio scientifico;
il collegio dei revisori dei conti.

2. I componenti degli organi dell'Istituto durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta. L'indennità di carica spet-

tante al presidente e gli emolumenti spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione, del consiglio scientifico e del collegio dei revisori dei conti sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 4.

Il presidente

1. Il presidente, nominato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, ha la rappresentanza legale dell'Istituto, sovrintende al suo funzionamento e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

2. Il presidente:

a) promuove lo sviluppo delle attività dell'Istituto e cura i rapporti con le amministrazioni pubbliche e private, con gli enti e le istituzioni nazionali ed internazionali;

b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione, stabilendo l'ordine del giorno delle relative riunioni;

c) convoca e presiede il consiglio scientifico, stabilendo l'ordine del giorno delle relative riunioni;

d) sottopone per l'approvazione al consiglio di amministrazione il piano triennale di attività redatto dal consiglio scientifico in coerenza con gli obiettivi del Programma nazionale della ricerca (P.N.R.), di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e aggiornabile annualmente, indicandone gli obiettivi, nonché le priorità e le risorse, ed emana le direttive per la sua esecuzione; sottopone, inoltre, per l'approvazione al consiglio di amministrazione le relazioni annuali sull'attività svolta e sullo stato del piano triennale redatte dal consiglio scientifico; trasmette programmi e relazioni consuntive al Ministero vigilante;

e) sottopone per l'approvazione al consiglio di amministrazione i bilanci preventivi e i conti consuntivi e le relative variazioni predisposti dal direttore generale, nonché gli atti ad essi allegati ai sensi di legge;

f) sottopone per l'approvazione al consiglio di amministrazione gli indirizzi generali relativi alla stipula di accordi e convenzioni e alla partecipazione o costituzione di consorzi con soggetti pubblici e privati;

g) propone al consiglio di amministrazione l'esperto di elevata qualificazione professionale in campo scientifico, amministrativo o aziendale, per la nomina a direttore generale;

h) propone al consiglio di amministrazione gli esperti di alta qualificazione scientifica nei campi disciplinari e tematici di attività dell'Istituto per la nomina a componenti del comitato scientifico;

i) assume, ove necessario, deliberazioni d'urgenza e le sottopone a ratifica nella prima seduta successiva del consiglio di amministrazione;

l) adotta i provvedimenti a lui delegati dal consiglio di amministrazione;

m) adotta gli atti che impegnano l'Istituto verso l'esterno espressamente attribuitigli dalla legge e dai regolamenti;

n) richiede pareri ai competenti organi consultivi;

o) designa il componente del consiglio di amministrazione che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento;

p) esercita tutte le altre competenze non espressamente riservate ad altri organi da disposizioni normative o dal presente statuto.

Art. 5.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di cui due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province di Trento e Bolzano.

2. Il consiglio di amministrazione:

a) ha compiti di indirizzo e di programmazione dell'andamento delle attività dell'ente;

b) delibera lo statuto, il regolamento di amministrazione e contabilità, il regolamento di organizzazione e funzionamento, compresa la dotazione organica del personale, nonché le modifiche ai predetti atti; delibera altresì ogni altro tipo di regolamento;

c) delibera il piano triennale di attività, di cui all'art. 11, comma 7, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, redatto dal consiglio scientifico, definendone le risorse;

d) definisce gli indirizzi generali relativi alla stipula di accordi e convenzioni nonché alla partecipazione e alla costituzione di consorzi con soggetti pubblici e privati così come previsto dall'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;

e) delibera i progetti di ricerca da finanziare con fondi dell'Istituto;

f) delibera, previo parere del collegio dei revisori, i bilanci preventivi, le relative variazioni e i conti consuntivi, nonché gli atti ad essi allegati;

g) nomina, su proposta del presidente, i quattro membri del comitato scientifico di cui all'art. 10 del regolamento di organizzazione e funzionamento;

h) nomina, su proposta del presidente, il direttore generale in base all'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;

i) delibera la stipula degli atti di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 454 del 29 ottobre 1999;

l) ratifica i provvedimenti che il presidente ha adottato in via d'urgenza;

m) delibera o si pronuncia sulle proposte o sulle questioni che siano ad esso sottoposte dal presidente;

n) esercita tutte le competenze, con esclusione di attività di carattere gestionale, non espressamente riservate ad altri organi da disposizioni normative o dal presente statuto;

o) su proposta del presidente attribuisce, in relazione alle necessità e per determinate esigenze, incarichi di collaborazione ad esperti nelle materie di interesse per l'Istituto, nei limiti delle risorse finanziarie e comunque nell'ambito di un contingente numerico non superiore al 15% dell'organico dell'ente.

3. Le delibere di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 del presente articolo devono essere trasmesse al Ministero delle politiche agricole e forestali ed approvate secondo le modalità previste dal decreto legislativo n. 454/1999. Le delibere di cui alla lettera *f)* del comma 2 del presente articolo sono trasmesse al Ministero delle politiche agricole e forestali per l'approvazione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Per gravi e motivate ragioni di pubblico interesse, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali può essere sciolto il consiglio di amministrazione e nominato un commissario straordinario, con i poteri del consiglio e del presidente, per un periodo non superiore ad un anno.

Art. 6.

Consiglio scientifico

1. Il consiglio scientifico è composto dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

2. Il consiglio scientifico:

a) ha compiti di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle attività di ricerca dell'ente;

b) redige il piano triennale di attività dell'ente, di cui all'art. 11, comma 7, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, indicando altresì il conseguente fabbisogno di personale scientifico e tecnico;

c) redige le relazioni annuali sull'attività di ricerca svolta e sullo stato del piano triennale di attività dell'ente.

Art. 7.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Il presidente e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sull'attività dell'ente secondo le modalità e la disciplina prevista dalla normativa vigente.

3. I revisori devono essere iscritti nel registro di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni.

Art. 8

Direttore generale

1. Il direttore generale è nominato, ai sensi dell'art. 14, comma 6, del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 454, dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente tra esperti di elevata qualificazione professionale in campo scientifico, amministrativo o aziendale.

2. Il direttore generale è responsabile della gestione dell'ente, e dell'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e di quelle del presidente, ed esercita a tal fine ogni potere e funzione conferitigli dalla legge, dai regolamenti, dal consiglio di amministrazione e dal presidente.

3. Il direttore generale partecipa, con funzioni consultive, alle riunioni del consiglio di amministrazione.

4. Il direttore generale conferisce e revoca gli incarichi di direzione delle strutture nelle quali si articolerà l'Istituto secondo le procedure previste dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.

5. Il compenso del direttore generale è determinato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 9.

Uffici dirigenziali

1. Il numero massimo degli uffici dirigenziali dell'ente è stabilito nel numero previsto dalla pianta organica deliberata dall'ente il 4 novembre 1997 ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991 e potrà essere modificato con il procedimento previsto dall'art. 16, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1999, n. 454.

2. L'ente sarà organizzato sulla base del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e di controllo e attuazione e gestione, con decentramento verso le strutture gestionali ed operative nell'ambito degli indirizzi generali e dei programmi fissati dagli organi di Governo.

3. Sarà in ogni caso garantito il raccordo tra la funzione di programmazione scientifica della ricerca e quella di programmazione generale delle attività.

Art. 10.

Entrate

Le entrate dell'ente sono costituite:

a) da un contributo ordinario annuo a carico dello Stato a valere su apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero, per l'espletamento dei compiti previsti nel presente decreto;

b) da contributi per singoli progetti o interventi a carico del fondo integrativo speciale di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

c) da contributi di enti pubblici o privati;

d) dai proventi derivanti da contratti di ricerca stipulati con istituzioni pubbliche o private, nazionali o internazionali;

e) dai proventi derivanti da prestazioni a pagamento per conto di soggetti o enti pubblici e privati per lo svolgimento di studi e ricerche o per altre attività svolte nell'ambito dei propri compiti istituzionali;

f) dalle eventuali rendite del proprio patrimonio;

g) da ogni altra entrata.

Art. 11.

Sistema di controllo interno

È istituito, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, un sistema di controllo interno. Modalità di costituzione, compiti e funzioni del sistema saranno definite con apposito regolamento.

Art. 12.

Ufficio relazioni con il pubblico

È istituito, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'ufficio per le relazioni con il pubblico. Modalità di costituzione, compiti e funzioni dell'ufficio saranno definite con apposito regolamento.

Art. 13.

Regolamento di organizzazione e funzionamento

Con il regolamento di organizzazione e funzionamento saranno disciplinati i criteri e i profili organizzativi dell'Istituto, in attuazione dell'art. 13, lettera *n)*, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

Art. 14.

Disposizioni applicabili

Ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 454 del 29 ottobre 1999, all'Istituto si applicano, laddove non già richiamate nel presente statuto, ed in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 8 dello stesso decreto legislativo.

04A05968

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 maggio 2004.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI FARMACI E DISPOSITIVI MEDICI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il d.d. n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 103 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 153, del 4 luglio 2003, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità tra le quali quelle specificate nella parte dispositiva del presente decreto;

Viste le note con le quali le ditte Agips Farmaceutici S.r.l., B. Braun Milano S.p.a. (in qualità di rappresentante in Italia della società B. Braun Melsungen AG) Selvi Laboratori Bioterapico S.p.a. e 3M Italia S.p.a. (in qualità di rappresentante in Italia della società 3M Health Care Ltd - UK) hanno chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alle specialità medicinali specificate nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per le suddette specialità medicinali le aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio hanno provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata il d.d. n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, limitatamente alle specialità medicinali sottoindicate:

Ditta	Specialità medicinale	Confezione	numero A.I.C.
A.G.I.P.S. Farmaceutici s.r.l.	Zoncef	1 flac. 1 g im + 1 fiale 3 ml EV 1 fl. 2 g + 1 f. solv. 10 ml	025783 010 025783 034
B. Braun Melsungen AG	Braunol	«7,5% soluzione cutanea detergente» flacone da 100 ml	032151 110
Selvi Laboratorio Bioterapico S.p.a.	Grinflux	«20 mg capsule rigide» 12 capsule	034555 021
3M Health Care Ltd	Nitraket	«5 mg/24 ore cerotti transdermici» 15 cerotti	035157 015
		«10 mg/24 ore cerotti transdermici» 15 cerotti	035157 027
		«15 mg/24 ore cerotti transdermici» 15 cerotti	035157 039

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle ditte interessate.

Roma, 5 maggio 2004

p. *Il direttore generale:* MARRA

04A06110

DECRETO 27 maggio 2004.

Estensione dell'autorizzazione a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 106, concernente l'approvazione ed esecuzione del regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato da regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1963 e successive modifiche, concernente gli uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro le malattie quarantenarie ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1997, e successive integrazioni, di cui l'ultima rappresentata dal decreto ministeriale 2 aprile 2002, concernente l'individuazione di ulteriori uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla;

Viste le istanze presentate dalle regioni Campania, Friuli, Piemonte, dall'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani»;

Riconosciuta l'opportunità di estendere l'autorizzazione a praticare la vaccinazione antiamarillica ad altri presidi sanitari, anche in considerazione dell'aumento del numero di richieste di tale vaccinazione, legato all'incremento dei viaggi internazionali verso zone endemiche per febbre gialla e verso Paesi che richiedono obbligatoriamente la vaccinazione per l'ingresso sul loro territorio;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione concessa con il decreto ministeriale 14 gennaio 1997 a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale è estesa ai seguenti Uffici sanitari:

regione Campania: azienda USL n. 5 di Napoli, sede di Pompei;

regione Friuli: azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale», sede di Pordenone;

regione Piemonte: azienda ASL n. 11 di Vercelli, sede di Borgosesia; Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma.

Art. 2.

In relazione alle nuove autorizzazioni e per effetto dei precedenti provvedimenti autorizzativi, sono autorizzati all'esecuzione della vaccinazione antiamarillica esclusivamente i centri vaccinali riportati di cui all'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 27 maggio 2004

Il dirigente generale: GRECO

ALLEGATO

CENTRI AUTORIZZATI A PRATICARE LA VACCINAZIONE ANTIAMARILLICA

REGIONE - LOCALITA' ED ENTE	INDIRIZZO
PIEMONTE	
Alba - ASL 18	via F.lli Ambrogio 25A
Alessandria - ASL 20	via S. Caterina 30
Asti - ASL 19	via Orfanotrofio, 15-17
Biella - ASL 12	via Don Sturzo 20
Borgosesia – ASL 11 Vercelli	v. Marconi, 30
Casale M. - ASL 21	via Giolitti 2
Carmagnola – ASL 8 Chieri	Via Avvocato Ferrero 28
Cuneo - ASL 15	via M. D'Azeglio 8
Fossano – ASL 17 Savigliano	via Lanciano 39
Ivrea - - ASL 9	via Aldisio 2
Mondovì - - ASL 16	via Fossano 2
Novara - ASL 13	viale Roma 7
Novi Ligure, ASL 22	via Papa Giovanni XXIII
Omegna (Verbania)- ASL 14	via S. Anna 83 (VCO)
Rivoli - ASL 5	via Balegno 6
Pinerolo- ASL 10	via Bignone 15/Ag
Saluzzo – ASL 17	via del Follone 4
Settimo Torinese (To) - ASL 7 - Chivasso	via Regio Parco 64
Torino - Ufficio Sanità Aerea	**Aeroporto Caselle**
Torino - ASL 1	via della Consolata 10
Varallo – ASL 11 Vercelli	via Cesare Battisti 35
Venaria Reale - ASL 6 - Ciriè	via Zanellato 25
Vercelli - ASL 11	via Benadir 35
VALLE D'AOSTA	
Aosta - Servizio Igiene Pubblica	via Xavier De Maistre 9
LOMBARDIA	
Bergamo - Azienda USL Provincia di Bergamo	via G. Paglia 40
Breno – Azienda USL Valle Camonica-Sebino	via Nissolina
Brescia - Azienda USL Provincia di Brescia	via Cantore 20
Como - Azienda USL Provincia di Como	via Cadorna 8
Cremona - Azienda USL Provincia di Cremona	via Belgiardino 2
Gorgonzola - Azienda USL Provincia di Milano 2	via Don Gnocchi 2
Lecco - Azienda USL Provincia di Lecco	C.so Carlo Alberto 120
Lodi - Azienda USL Provincia di Lodi	piazza Ospitale 10
Mantova - Azienda USL Provincia di Mantova	via Trento 5
Milano - Ufficio Sanità Aerea	**Aeroporto Linate**
Milano - Azienda USL Città di Milano	via Statuto 5
Milano -Centro Diagnostico Italiano	via Saint Bon, 20
Pavia - Azienda USL Provincia di Pavia	viale Indipendenza 3
Parabiago - Azienda USL Provincia di Milano 1	via Spagliardi 19
Sesto S. Giovanni - Azienda USL Provincia di Milano 3	via Oslavia 1
Sondrio - Azienda USL Provincia di Sondrio	via Stelvio 35/A
Varese - Ufficio Sanità Aerea	**Aeroporto Malpensa**
Varese - Azienda USL Provincia di Varese	via O Rossi 9

REGIONE - LOCALITA' ED ENTE	**INDIRIZZO**
P. A. BOLZANO	
Bolzano - USL Centro-Sud	via Amba Alagi
Merano – USL Ovest	via Goethe 7
P. A. TRENTO	
Trento - Servizio Igiene Pubblica	via Gilli 2
VENETO	
Adria - Azienda ULSS 19	piazza degli Etruschi, 9
Arzignano - Azienda ULSS 5	via Kennedy 2
Bardolino - Azienda ULSS 22	via D. Alighieri (Distretto San.)
Belluno – Azienda ULSS 1	via Feltre 57
Cittadella - Azienda ULSS 15	via Pilastroni
Conegliano - Azienda ULSS 7	via Maset 1
Bassano d. Grappa- Azienda ULSS 3	via Cereria 15
Chioggia - Azienda ULSS 14	Calle Vianelli 1010
Dolo - Azienda ULSS 13	via XXIV Aprile 2
Montebelluna - Azienda ULSS 8	via D. Alighieri 12
Negrar - Centro Malattie Tropicali S. Cuore	via Sempreboni, 5
Padova - Azienda ULSS 16	via Ospedale 22
Rovigo – Azienda ULSS di Rovigo	viale Tre Martiri 89
S. Donà d. Piave - Azienda ULSS 10	via Trento, 19
Thiene - Azienda ULSS 4	via Rasa 9
Treviso - Azienda ULSS 9	Borgo Cavalli, 42
Vicenza - Azienda ULSS 6	via Ridolfi, 37
Venezia- Mestre - Azienda ULSS 12	via Ospedale, 9
Venezia - Ufficio San. Mar.ma ed Aerea	**Zattere 1416**
Verona - Azienda ULSS 20	via S. D'Acquisto 7
FRIULI-VENEZIA GIULIA.	
Gemona - Azienda Servizi Sanitari n. 3	via Dante Alighieri
Gorizia - Azienda Servizi Sanitari n. 2	via Mazzini 7
Latisana - Azienda Servizi Sanitari n. 5	via Sabbianera (Ospedale)
Monfalcone - Azienda Servizi Sanitari n. 2	via Galvani 1
Palmanova - Azienda Servizi Sanitari n. 5	via Molin 21
Pordenone – Azienda Servizi Sanitari n. 6	via Vecchia Ceramica, 1- C.P. 232
Trieste - Ufficio San. Mar.ma ed Aerea	Molo Fratelli Bandiera 1-1
Udine - Azienda Servizi Sanitari n. 4	via Manzoni, 5
LIGURIA	
Chiavari – Azienda USL 4 Chiavarese	C. Dante 163
Genova - Ufficio San. Mar.ma ed A.	**Ponte Andrea Doria**
Genova - Azienda USL 3 Genovese	via Archimede 30-A
Imperia - Ufficio Sanità Marittima	**viale Matteotti 177**
Imperia - Azienda USL 1 Imperiese	via Nizza 4
La Spezia - Ufficio Sanità Marittima	via del Canaletto, 27
La Spezia - Azienda USL 5 Spezzino	via Fiume 137
Savona - Ufficio Sanità Marittima	**via Paleocapa 1-1**
Savona - Azienda USL 2 Savonese	via Collodi13

REGIONE - LOCALITA' ED ENTE	INDIRIZZO
EMILIA ROMAGNA	
Bologna - Ufficio Sanità Aerea	**Aeroporto B.go Panicale**
Bologna - Azienda USL Città di Bologna	via Gramsci 12
Casalecchio di Reno – Azienda USL Bologna Sud	via Cimarosa 5
Cesena – Azienda USL Cesena	c.so Cavour 180
Ferrara - Azienda USL Ferrara	via F. Beretta 7
Forlì - Azienda USL Forlì	via della Rocca, 19
Imola - Azienda USL Imola	via Pirandello 12
Mirandola – Azienda USL Modena	via E. Fermi 1
Modena – Azienda USL Modena	via Canaletto 15-17
Parma - Azienda USL Parma	via S. Pellico 19
Piacenza - Azienda USL Piacenza	via dei Mille 1
Porretta Terme – Azienda USL Bologna Sud	via Roma 16 (Ospedale)
Ravenna - Ufficio San. Mar. ed Aerea	**via Gradenigo 6**
Ravenna- Azienda USL Ravenna	via De Gasperi 8
Reggio Emilia- Azienda USL RE	via Amendola, 2
Rimini - Azienda USL Rimini	via Coriano, 38
S. Lazzaro di Savena – Azienda USL Bologna Sud	via Repubblica 11
Sassuolo – Azienda USL Modena	via Cavallotti 136
Vignola – Azienda USL Modena	via Libertà 799
TOSCANA	
Arezzo - Azienda USL 8	via Fonte Veneziana 8
Cecina - Azienda USL 6	via Savonarola 82
Empoli – Azienda USL 11	via Cherubini 53
Firenze - Azienda USL 10	B.go Ognissanti 20
Grosseto – Azienda USL 9	via Manetti 29-31
Livorno - Ufficio Sanità Marittima	**via Strozzi 1**
Livorno – Azienda USL 6	via Monterotondo 49
Lucca - Azienda USL 2	viale Marti (ex Casina Rossa)
Massa – Azienda USL 1	via Democrazia 44
Piombino - Azienda USL 6	via Fucini 23
Portoferraio - Azienda USL 6	Località San Rocco
Prato - Azienda USL n. 4	Piazza Lippi 3
Pescia – Azienda USL 3	via C. Batisti 31
Pisa - Ufficio Sanità Aerea	**Aeroporto G. Galilei**
Pistoia – Azienda USL 3	viale Matteotti
Siena - Azienda USL 7	Strada del Ruffolo
Viareggio - Azienda USL 12	via Lepanto 104
UMBRIA	
Foligno - Azienda USL 3	via del Campanile 12
Perugia - Azienda USL 2	via della Pallotta 12
Terni - Azienda USL 4	via Bramante, 35-C

REGIONE - LOCALITA' ED ENTE	INDIRIZZO
MARCHE	
Ancona - Ufficio Sanità Mar.ma ed Aerea	**Banchina N. Sauro**
Ancona - Azienda USL 7	via XXV Aprile 17
Fano – Azienda USL 3	via Ceccarini 38
San Benedetto del Tronto - Az USL 12	PIAzza Nardone
Pesaro - Ufficio Sanità Marittima	**via S. Francesco 14**
LAZIO	
Ciampino - ASL Roma H	via Mario Calò 5
Civitavecchia - Ufficio Sanità Mar.ma	**via del Lazzaretto 4**
Colleferro - ASL RM/G	via Artigianato 9
Roma-Fiumicino - Ufficio San. Aerea	**Aeroporto L. da Vinci**
Fiumicino - SOC. ALITALIA	(solo per il personale dipendente)
Latina – ASL di Latina	via Duca del Mare 19
Roma -Ministero della Sanità	**via della Sierra Nevada 60**
Roma-Fiumicino - Ufficio San. Marittima	**via della Letteratura 14**
Roma - Istituto Superiore di Sanità	(solo per il personale dipendente)
Roma - ASL RM/A	via Boncompagni 101
Roma - ASL RM/B	via Bardanzellu , 8
Roma . ASL RM/D	via Portuense 292
Roma - ASL RM/E	via Plinio 31
Roma - FAO	(solo per il personale dipendente)
Roma – INMI "L.Spallanzani"	via Portuense, 292
Roma – ME.T.S.A.S.	C.ne Trionfale, 27
Roma - Ministero della Difesa	(solo per il personale dipendente)
Tivoli - ASL RM/G	viale Mannelli
Viterbo – ASL di Viterbo	via Garbini 29/G
ABRUZZO	
Avezzano - Azienda USL 1 Avezzano-Sulmona	via Monte Velino
Ortona - Azienda USL Chieti 22	Piazza S. Francesco 2
Pescara - Ufficio San. Ma.ma ed Aerea	**via C. Colombo 4**
Pescara- Azienda USL di Pescara	via Paolini 45
Sulmona - Azienda USL 1 Avezzano-Sulmona	via Gorizia, 4
Teramo - Azienda USL 8	PIAzza Martiri Pennesi
Vasto – Azienda USL 3 Lanciano-Vasto	Via Marco Polo 55/a
MOLISE	
Campobasso - Azienda USL Centro Molise	via Ugo Petrella 1
Isernia - Azienda USL Pentria	via Gorizia 23
Termoli - Azienda USL Basso Molise	via Cavia di Vittorio Veneto
CAMPANIA	
Avellino - ASL 2	via degli Imbimbo
Aversa – ASL Caserta 2	via Linguitti 54
Benevento - ASL Benevento 1	via Annunziata
Caserta - ASL Caserta 1	via Sud, ex Piazza d'Armi
Napoli - ASL Napoli 1 2	via Chiatamone 33
Napoli - Ufficio Sanità Marittima ed Aerea	**Immacolata Vecchia**
Pompei– ASL Napoli 5	via Acquasalsa, 2
Salerno - Ufficio Sanità Marittima	**via Cilento 13**
Salerno - ASL Salerno 2	via Nizza 146

REGIONE - LOCALITA' ED ENTE	INDIRIZZO
PUGLIA	
Andria - Azienda Sanitaria Locale BA/1	via Mons. di Donna, 4
Bari - Ufficio Sanità Marittima ed Aerea	**C.so De Tullio**
Brindisi - Ufficio Sanità Mar.ma ed Aerea	**Stazione Marittima**
Foggia - Azienda Sanitaria Locale FG/3	Piazza Pavoncelli,11
Lecce - Azienda Sanitaria Locale LE/1	Piazza Bottazzi
Maglie - Azienda Sanitaria Locale LE/2	via De Lorentis
Manfredonia - Ufficio Sanità marittima	**via Torre dell'Abate 1-F**
Monopoli - Azienda Sanitaria Locale BA/5	Vico Roma 6
Taranto - Ufficio Sanità Marittima	**Porto Mercantile**
Taranto – Azienda USL TA1	via Acclavio 65
BASILICATA	
Matera - Azienda USL 4	via Montescaglioso
Potenza - Azienda USL 2	via Ciccotti
CALABRIA	
Catanzaro - Azienda USL 7	via Cortese 10
Reggio Calabria-Ufficio San. Ma.ma ed Aerea	**Svincolo Aut.le per il porto**
Reggio Calabria - Azienda USL 11	via S. Anna II Tronco, Pal Vilardi
SICILIA	
Augusta - Ufficio Sanità Marittima	L.gomare Rossini 27
Catania - Ufficio Sanità Mar.ma ed Aerea	**Porto**
Catania - ASL n. 3	Corso d'Italia, 234
Messina - Ufficio Sanità Marittima	**via R. Valore 301-bis**
Palermo - Ufficio Sanità Mar.ma ed Aerea	**Molo VIA Veneto**
Porto Empedocle - Ufficio Sanità Mar.ma	**Molo 60**
Ragusa - Azienda USL 7	via G. Di Vittorio 58 D
Siracusa - Ufficio Sanità Marittima	**viale Montedoro 2**
Trapani - Ufficio Sanità Mar.ma ed Aerea	**via Final 30**
SARDEGNA	
Cagliari - Ufficio Sanità Mar.ma ed Aerea	**Porto - Molo Dogana**
Cagliari – Azienda USL 8	via Sonnino – Pal Comunale
Porto Torres-Ufficio Sanità Mar.ma ed Aerea	**via Mare 38**
Sassari – Azienda USL 1	via Amendola 55

04A06029

DECRETO 27 maggio 2004.

Revoca del decreto 20 febbraio 2004, n. 3539, recante: Sospensione del riconoscimento ministeriale dell'acqua minerale Acetosella, in Castellammare di Stabia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 11 settembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto 20 febbraio 2004, n. 3539, con il quale è stata sospesa la validità del riconoscimento dell'acqua minerale naturale Acetosella in comune di Castellammare di Stabia (Napoli) in quanto la società Stabia D.I.MA.RE. S.r.l.(risultante agli atti della scrivente titolare della concessione dell'acqua minerale naturale Acetosella) non aveva fatto pervenire la certificazione analitica richiesta con apposita raccomandata in data 3 dicembre 2003;

Considerato che la predetta società ha provveduto, con nota pervenuta in data 2 aprile 2004, a fornire la certificazione analitica richiesta relativa all'analisi chimica effettuata su un prelievo di campioni di acqua minerale Acetosella in data 13 marzo 2004;

Visto il parere favorevole espresso dalla III sezione del Consiglio superiore di sanità in merito all'analisi chimica suddetta;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, il decreto 20 febbraio 2004, n. 3539, recante: «Sospensione del riconoscimento ministeriale dell'acqua minerale naturale Acetosella in comune di Castellammare di Stabia (Napoli)», è revocato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta titolare ed inviato in copia al Presidente della Giunta regionale per i provvedimenti di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2004

Il direttore generale: GRECO

04A05993

DECRETO 27 maggio 2004.

Ripristino della validità del riconoscimento dell'acqua minerale Fontepatri, in Lastra a Signa.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale dell'11 settembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della prevenzione e della comunicazione 9 settembre 2003, n. 3500, con il quale è stata sospesa, tra l'altro, la validità del riconoscimento dell'acqua minerale naturale Fontepatri in comune di Lastra a Signa (Firenze), in quanto la società immobiliare Soldati (risulta agli atti della scrivente titolare della concessione dell'acqua minerale naturale Fontepatri) non aveva fatto pervenire la certificazione analitica richiesta con apposita raccomandata in data 12 giugno 2003;

Considerato che la predetta società ha provveduto, con nota pervenuta il 2 marzo 2004 e con successive integrazioni, a fornire la certificazione analitica richiesta relativa all'analisi chimica effettuata su un prelievo di campioni di acqua minerale Fontepatri in data 27 gennaio 2004;

Visto il parere favorevole espresso dalla III sezione del Consiglio superiore di sanità in merito all'analisi chimica suddetta;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2002, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa è ripristinata la validità del riconoscimento dell'acqua minerale naturale Fontepatri, che sgorga nell'ambito della concessione mineraria Ponte a Signa in comune di Lastra a Signa (Firenze).

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta titolare ed inviato in copia al Presidente della Giunta regionale per i provvedimenti di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2004

Il direttore generale: GRECO

04A05998

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 10 giugno 2004.

Approvazione dello schema di fideiussione o polizza fideiussoria per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento:

Dispone:

1. Approvazione dello schema di fideiussione o polizza fideiussoria per il rimborso dell'eccedenza dell'imposta sul valore aggiunto.

1.1. È approvato l'allegato schema di fideiussione o polizza fideiussoria, per il rimborso dell'eccedenza dell'imposta sul valore aggiunto e per i crediti vantati dall'Amministrazione finanziaria relativamente ad annualità precedenti, accertati o comunque richiesti nel periodo di efficacia della garanzia fideiussoria stessa, nonché le relative condizioni generali di assicurazione che regolano il rapporto tra la società o banca fideiubente e l'amministrazione finanziaria.

2. Efficacia del provvedimento.

2.1. Le disposizioni del presente provvedimento hanno effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni:

Il presente provvedimento è emanato per consentire ai soggetti indicati agli articoli 30 e 38-*bis*, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il rilascio di una fideiussione, di una polizza fideiussoria o di altre forme di garanzia, espressamente previste nel citato art. 38-*bis* in relazione all'esecuzione di rimborsi dei crediti IVA.

Le modifiche apportate agli schemi di fideiussione o polizza fideiussoria scaturiscono, tra l'altro, dalle disposizioni contenute nell'art. 9 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che riduce la durata della garanzia a tre anni, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, salva la sospensione di cui al secondo periodo, primo comma, dell'art. 57 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Gli schemi di garanzia fideiussoria precedentemente in vigore sono stati aggiornati in relazione all'attuale assetto organizzativo dell'amministrazione finanziaria assunto con l'istituzione delle agenzie fiscali e per consentire l'indicazione degli importi in euro.

Inoltre, con riferimento ai soggetti intestatari di conto fiscale, il nuovo schema approvato del presente provvedimento recepisce le modifiche introdotte dall'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha elevato a 516.456,90 euro (pari ad un miliardo di lire), il limite di valore dei rimborsi di competenza del concessionario della riscossione.

Lo schema di fideiussione e di polizza fideiussoria sostituisce pertanto il modello di fideiussione annesso al decreto dirigenziale 20 febbraio 1998 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1998), nonché i due modelli, che ne specificano il contenuto, attualmente in uso e allegati alla circolare del Ministero delle finanze del 10 giugno 1998, n. 146/E.

Nello schema approvato, si precisa che in caso di rimborsi infrannuali, per il combinato disposto dell'art. 1, comma 16, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66 e dell'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 15 febbraio 1979, gli interessi decorrono dal giorno di scadenza del termine di pagamento del rimborso infrannuale.

Inoltre, nelle Condizioni generali, approvate con il presente provvedimento, all'art. 2 sono riportati i termini della durata della garanzia, mentre, anche al fine di snellire l'attività degli uffici per una più rapida definizione

della pratica di rimborso, all'art. 9 delle medesime condizioni generali viene anche stabilito che tutti gli avvisi e le comunicazioni, come anche la conferma della validità della garanzia senza alcuna necessità di autentica, potranno essere eseguiti, oltre che per lettera raccomandata, anche a mezzo fax.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Decreto ministeriale 15 febbraio 1979: concernente le modalità di effettuazione dei rimborsi infrannuali in materia di imposta sul valore aggiunto;

Decreto ministeriale 13 dicembre 1979, e successive modificazioni: norme in materia di imposta sul valore aggiunto relative ai versamenti ed alle dichiarazioni delle società controllanti e controllate;

Legge 30 dicembre 1991, n. 413: modalità di erogazione dei rimborsi da parte dei concessionari della riscossione;

Decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66: concernente delle modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567: norme in materia di erogazione dei rimborsi da parte dei Concessionari della riscossione, previa presentazione di idonea garanzia;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale;

Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, e successive modificazioni: norme in materia di imposta sul valore aggiunto;

Decreto dirigenziale 20 febbraio 1998: approvazione del modello di garanzia dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Legge 23 dicembre 2000, n. 388: disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti (art. 34);

Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326: disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici (art. 9).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2004

Il direttore: FERRARA

ALLEGATO

FIDEIUSSIONE O POLIZZA FIDEIUSSORIA PER IL RIMBORSO DELL'I.V.A. SCHEMA PER LE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE/BANCHE

Rilasciata a: ______________________________ Partita IVA ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

domiciliato/a/con sede in ______________________________

Cod.Fisc. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ fino alla concorrenza di € __________ (euro ______________________)

a favore dell'Amministrazione Finanziaria - Ufficio delle Entrate di ______________________________

PREMESSO

- che ____________________ in seguito denominato/a "Richiedente" ha presentato in data __________, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 e dell'art. 38-bis, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, la dichiarazione/istanza relativa al periodo ______________ (anno/trimestre), dalla quale emerge una eccedenza di imposta detraibile, che può essere chiesta a rimborso ai sensi degli articoli 30 e 38-bis, secondo comma, del citato decreto o compensate ai sensi dell'art. 6 del D.M. 13 dicembre 1979, per la somma di € ______________ (euro ____________________________);
- che il Richiedente intende ottenere il rimborso della somma di € ____________ (euro ____________________________) presentando idonea garanzia ai sensi dell'art. 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, contestualmente all'esecuzione del rimborso e per una durata pari a tre anni dal rimborso stesso ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, salva la sospensione del termine di decadenza di cui al secondo periodo del primo comma dell'art. 57 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 per il periodo dal ________ al ________;
- che in particolare si tratta di:
  - rimborso dell'eccedenza d'imposta ai sensi degli articoli 30 e 38-bis, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, per l'anno 20__ in conformità alla richiesta di rimborso prodotta al concessionario della riscossione competente per territorio, da garantire mediante polizza fideiussoria/fideiussione bancaria;
  - rimborso infrannuale dell'eccedenza d'imposta detraibile ai sensi dell'art. 38-bis, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, per il _____ trimestre 20__, in conformità dell'istanza prodotta all'Ufficio delle Entrate di ______________ da garantire mediante polizza fideiussoria/fideiussione bancaria.

CIÒ PREMESSO

La sottoscritta ________________ (in seguito denominata "Società o Banca"), con sede in ____________________ , in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modificazioni e integrazioni, domiciliata in ________________ con la presente polizza fideiussoria/fideiussione bancaria si costituisce fideiussore del Richiedente il quale accetta per sé e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto a favore dell'Amministrazione finanziaria, alle condizioni generali e particolari che seguono, per il pagamento dei seguenti importi:

1) per rimborso annuale non superiore a € 516.456,90:

a) somma indicata in premessa, quale eccedenza dell'imposta chiesta a rimborso ai sensi degli articoli 30 e 38-bis, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 e successive modificazioni e integrazioni, al netto del 10 per cento dell'ammontare complessivo dei versamenti effettuati sul conto fiscale nel biennio precedente la data della richiesta, ai sensi dell'art. 21 del regolamento approvato con D.M. 28 dicembre 1993, n. 567 (importo della franchigia pari a (euro ______________________) € ______________________);

b) interessi per un triennio decorrente dalla data di erogazione del rimborso, ovvero, se inferiore, per il periodo intercorrente tra la data di erogazione del rimborso e il termine di decadenza dell'accertamento calcolati al tasso previsto dall'art. 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 sull'importo di cui alla precedente lettera a) (euro ______________________) € ______________________);

c) totale (a + b) € ______________________)

e quindi fino a concorrenza dell'importo complessivo di (euro ______________________) € ______________________);

2) per rimborso annuale superiore a € 516.456,90 (garanzia fino a € 516.456,90):
   a) somma di competenza del concessionario, quale eccedenza dell'imposta chiesta a rimborso ai sensi degli articoli 30 e 38-bis, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 e successive modificazioni e integrazioni, al netto del 10 per cento dell'ammontare complessivo dei versamenti effettuati sul conto fiscale nel biennio precedente la data della richiesta, ai sensi dell'art. 21 del regolamento approvato con D.M. 28 dicembre 1993, n. 567 (importo della franchigia pari a euro ____________________) € ____________________;
   b) interessi per un triennio decorrente dalla data di erogazione del rimborso, ovvero, se inferiore, per il periodo intercorrente tra la data di erogazione del rimborso e il termine di decadenza dell'accertamento calcolati al tasso previsto dall'art. 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 sull'importo di cui alla precedente lettera a) (euro ____________________) € ____________________;
   c) totale (a + b) € ____________________)
   e quindi fino a concorrenza dell'importo complessivo di (euro ____________________) € ____________________;

3) per rimborso annuale superiore a € 516.456,90 (garanzia dell'eccedenza del credito rispetto a € 516.456,90, ovvero per i rimborsi di spettanza degli uffici locali delle Entrate relativi ad anni precedenti):
   a) somma indicata in premessa, quale eccedenza dell'imposta chiesta a rimborso ai sensi degli articoli 30 e 38-bis, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 e successive modificazioni e integrazioni, al netto della somma di € 516.456,90 il cui rimborso è effettuato dal concessionario del servizio della riscossione con la procedura del conto fiscale (euro ____________________) € ____________________;
   b) interessi, al tasso previsto dall'art. 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della richiesta del rimborso fino alla presunta data di effettuazione dello stesso (120 giorni dalla stipula della presente) (euro ____________________) € ____________________;
   c) sub-totale (a + b) € ____________________;
   d) interessi per un triennio decorrente dalla data di erogazione del rimborso, ovvero, se inferiore, per il periodo intercorrente tra la data di erogazione del rimborso e il termine di decadenza dell'accertamento calcolati al tasso previsto dall'art. 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 sulla somma degli importi di cui alla precedente lettera c) (euro ____________________) € ____________________;
   e) totale (c + d) € ____________________)
   e quindi fino a concorrenza dell'importo complessivo di (euro ____________________) € ____________________;

4) per rimborso infrannuale:
   a) somma indicata in premessa, quale eccedenza di imposta detraibile per il ________ trimestre 20____ ai sensi degli articoli 30 e 38-bis, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 e successive modificazioni e integrazioni (euro ____________________) € ____________________;
   b) interessi, al tasso previsto dall'art. 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, con decorrenza dal giorno di scadenza del termine di pagamento del rimborso infrannuale fino alla presunta data di effettuazione dello stesso (120 giorni dalla stipula della presente) (euro ____________________) € ____________________;
   c) sub-totale (a + b) € ____________________;
   d) interessi per un triennio decorrente dalla data di erogazione del rimborso, ovvero, se inferiore, per il periodo intercorrente tra la data di erogazione del rimborso e il termine di decadenza dell'accertamento calcolati al tasso previsto dall'art. 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 sull'importo di cui alla precedente lettera c) (euro ____________________) € ____________________;
   e) totale (c + d) € ____________________)
   e quindi fino a concorrenza dell'importo complessivo di (euro ____________________) € ____________________).

CONDIZIONI GENERALI DELLA GARANZIA TRA LA SOCIETÀ/BANCA E L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Art. 1 - Delimitazione della garanzia - La Società o Banca garantisce all'Amministrazione finanziaria, per il periodo indicato all'art. 2 e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, il pagamento totale o parziale delle seguenti somme concernenti l'imposta sul valore aggiunto, compresi i relativi interessi, le spese e le sanzioni connesse dovuti dal richiedente a seguito di atto amministrativo notificato entro il periodo di validità del presente contratto:

– eccedenze di imposta che risultino indebitamente rimborsate al richiedente medesimo relativamente all'anno cui si riferisce la garanzia;

– crediti aventi lo stesso titolo (imposta sul valore aggiunto, compresi i relativi interessi, le spese e le sanzioni connesse) dell'Amministrazione nei confronti del richiedente, relativi all'anno cui si riferisce il rimborso nonché a quelli precedenti, maturati nel periodo di validità della garanzia.

Art. 2 - Durata della garanzia - La garanzia prestata con la presente polizza fideiussoria/fideiussione bancaria ha efficacia a decorrere dalla data di esecuzione del rimborso a favore del Richiedente per una durata pari a tre anni dal rimborso stesso ovvero, se inferiore, pari al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, salva la sospensione del termine di decadenza di cui al secondo periodo del comma 1 dell'art. 57 del D.P.R. n. 633 del 1972, per il periodo indicato in premessa che costituisce parte integrante della presente garanzia. L'Ufficio o il Concessionario comunica alla Direzione Generale della Società/Banca la data del pagamento, il periodo di sospensione della decadenza dal potere di accertamento ed esegue il rimborso previa conferma della validità della garanzia secondo modalità e forme di cui all'art. 9. Qualora la comunicazione avvenga trascorsi sei mesi dall'emissione della garanzia, la Società/Banca ha facoltà di dichiarare la cessazione dell'impegno assunto con il rilascio della stessa garanzia. In ogni caso la garanzia cessa automaticamente decorsi dodici mesi dal suo rilascio da parte della Società/Banca qualora in tale periodo di tempo non abbia avuto luogo l'esecuzione del rimborso.

Art. 3 - Importo massimo della garanzia - La garanzia è prestata per l'importo massimo complessivo indicato in premessa. Tale importo sarà diminuito dell'ammontare richiesto a seguito della notifica di atto amministrativo dell'Amministrazione finanziaria per il quale sia stata escussa la società o Banca garante e venga effettuato il pagamento o presentato regolare ricorso assistito da altra garanzia in conformità dell'art. 38-bis, ultimo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4 - Inadempimento del contribuente - L'eventuale mancato pagamento dei premi/commissioni da parte del richiedente non potrà in nessun caso essere opposto all'Amministrazione finanziaria.

Art. 5 - Obbligazioni delle parti contraenti - La società o Banca si obbliga a versare, senza eccezione alcuna, a meno che non abbia già provveduto il Richiedente, le somme richieste dall'Ufficio delle entrate ai sensi dell'art. 1 entro sessanta giorni dalla data di notifica al Richiedente dell'atto amministrativo. L'Ufficio delle entrate provvederà, con lettera raccomandata A.R. ovvero con altro idoneo mezzo, a comunicare alla Società o Banca, in tempo utile e comunque almeno quindici giorni prima della scadenza dell'anzidetto termine, l'ammontare delle somme dovute e la data entro la quale il relativo pagamento dovrà essere effettuato.

Art. 6 - Coesistenza di più garanzie - Nel caso che vi siano più polizze fideiussorie/fideiussioni bancarie con riferimento a diversi periodi d'imposta, prestate a garanzia dei crediti di cui all'art. 1 vantati dall'Amministrazione finanziaria, saranno escusse preventivamente quelle relative alla dichiarazione fiscale a cui l'atto amministrativo si riferisce e successivamente quelle relative agli altri periodi di imposta in proporzione ai rispettivi ammontari. Se le medesime garanzie sono state rilasciate con riferimento allo stesso periodo d'imposta, le stesse saranno escusse in proporzione ai rispettivi ammontari.

Art. 7 - Rinuncia alla preventiva escussione - La Società o Banca rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del Richiedente.

Art. 8 - Surrogazione - La Società o Banca è surrogata, nei limiti delle somme pagate all'Amministrazione finanziaria, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Richiedente, i suoi successori ed aventi causa. L'Amministrazione finanziaria faciliterà le operazioni di recupero, fornendo alla Società o Banca tutti gli elementi in suo possesso.

Art. 9 - Forma delle comunicazioni – Tutti gli avvisi e le comunicazioni devono essere fatti via fax o per mezzo lettera raccomandata, inviati alla Direzione Generale della Società, ovvero alla Filiale - Direzione della Banca che ha rilasciato la presente garanzia.

Art. 10 - Foro competente - In caso di controversia fra la Società o Banca e l'Amministrazione finanziaria è competente esclusivamente l'Autorità giudiziaria del luogo ove ha sede l'Amministrazione stessa.

Art. 11 - Rinvio - Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto e dalle sue eventuali appendici si applicano le disposizioni di legge.

IL RICHIEDENTE ______________________________

LA SOCIETÀ / BANCA ______________________________

04A06168

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 8 giugno 2004.

Accertamento del periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Latina.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di Amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che, lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la nota inviata in data 4 maggio 2004 prot. 5371, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento dei Servizi di pubblicità immobiliari per quanto concerne i servizi all'utenza dell'Ufficio provinciale di Latina;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. R/ 16123, che individua nella direzione compartimentale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle direzioni regionali e la cessazione delle direzioni compartimentali;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare e mancato funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

per il giorno:

martedì 4 maggio 2004, dalle ore 11 alle ore 12;
mercoledì 5 maggio 2004, dalle ore 11 alle ore 12;
giovedì 6 maggio 2004 dalle ore 11,30 alle ore 12;
venerdì 7 maggio 2004 dalle ore 11 alle ore 12 per le attività connesse ai servizi di pubblicità immobiliare.

Regione Lazio: Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Latina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2004

Il direttore regionale: CESARO

04A06112

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 26 maggio 2004.

Nomina dei componenti del «Consiglio nazionale degli utenti». (Deliberazione n. 162/04/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 26 maggio 2004;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», e in particolare l'art. 1, comma 28, che istituisce il Consiglio nazionale degli utenti presso l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni;

Visto il regolamento sui criteri per la designazione, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti, approvato con delibera del Consiglio n. 54/99, come modificata e integrata con successive delibere del Consiglio n. 310/99 e n. 19/04;

Visto l'art. 2 del citato regolamento, il quale dispone che il Consiglio nazionale degli utenti si compone di undici membri, nominati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tra esperti designati dalle associazioni rappresentative delle varie categorie degli utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi, aventi i requisiti previsti dall'art. 1, comma 28, della legge n. 249/1997;

Visto l'avviso per la nomina dei componenti del Consiglio nazionale degli utenti pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 30 del 6 febbraio 2004;

Viste le designazioni trasmesse dalle associazioni anzidette e i relativi *curricula* degli esperti;

Viste le relazioni del servizio relazioni istituzionali del 5 aprile, 3 e 12 maggio 2004;

Considerato che la scelta dei designati deve avvenire, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge n. 249/1997 «fra persone particolarmente qualificate in campo giuridico, sociologico, psicologico, pedagogico, educativo e mass-mediale, distintesi nell'affermazione dei diritti e della dignità della persona o delle particolari esigenze di tutela dei minori»;

Udita la relazione dei commissari dott.ssa Paola Manacorda e dott. Alfredo Meocci, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. Sono chiamati a fare parte del Consiglio nazionale degli utenti gli esperti di seguito indicati:

dott. Luca Borgomeo, prof. Francesco Casetti, prof.ssa Marina D'Amato, dott. Pier Giorgio Liverani, avv. Gelsomina Maisto, prof. Flavio Manieri, prof. Cesare Mirabelli, dott. Giovanni Pagano, prof. Paolo Piccari, dott.ssa Isabella Poli e prof.ssa Laura Sturlese.

2. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 26 maggio 2004

Il presidente: CHELI

04A06060

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DELIBERAZIONE 19 maggio 2004.

Contenzioso in fase di appalto, conseguente ad una o più sospensioni dei lavori, disposte — in esito a prescrizioni degli organi preposti alla tutela dei beni culturali — per l'esecuzione di campagne di indagini archeologiche nel sottosuolo. Valutazione della possibilità di limitare gli effetti negativi di ordine economico, correlati a tale fattispecie. (Determinazione n. 9/2004).

IL CONSIGLIO

Premesso che:

nell'ambito della propria attività, questa Autorità si è trovata con una certa frequenza ad analizzare procedure d'appalto il cui espletamento — in termini di rispetto dei tempi e dei costi di esecuzione — è stato condizionato da rinvenimenti archeologici nel sottosuolo e dalle conseguenti attività di scavo e documentazione, oltre che dalle ulteriori fasi di valutazione e di adozione degli opportuni provvedimenti di conservazione; iniziative tutte che sono nella competenza degli organi preposti alla tutela dei beni culturali.

In particolare, nei suddetti casi è risultata ricorrente la sospensione dei lavori di significativa durata, correlata non solo al tempo materialmente necessario per lo svolgimento delle indagini archeologiche, ma anche a quello successivo per la redazione ed approvazione delle varianti in corso d'opera che tenessero conto del valore dei ritrovamenti e della loro possibile fruizione o, quanto meno, che ne salvaguardassero l'integrità.

Aldilà dei costi per le maggiori o diverse lavorazioni che a tal fine si rendono necessarie, le procedure d'appalto per le quali si concretizza l'evenienza in questione possono comportare impegni economici imprevisti e ben più significativi, in conseguenza delle richieste delle imprese esecutrici dei lavori, che si estrinsecano principalmente sotto forma di riserve iscritte, nei modi di legge, sugli atti contabili ed incentrate sul calcolo degli oneri derivanti dalla protratta gestione delle attività lavorative di cantiere.

L'insorgenza di un simile contenzioso è sempre e comunque legata ad una circostanza di oggettivo gravame per l'appaltatore, cui viene precluso il dispiegamento compiuto di quella capacità organizzativa che deve contraddistinguere ogni realtà imprenditoriale e che si esprime — nell'esecuzione delle opere aggiudicate — con un'accurata programmazione temporale delle singole fasi di lavoro e delle relative sovrapposizioni, delle forniture, dei noli e via dicendo, al fine di ottimizzare i risultati economici della gestione dell'appalto.

L'elevata probabilità che ad una sospensione dei lavori, disposta a seguito di rinvenimenti archeologici (e protratta per il tempo necessario a compiere le connesse indagini di scavo e documentazione) faccia seguito la rappresentazione formale di una doglianza dell'impresa, induce quindi a rilevare che il verificarsi della fattispecie in questione si accompagna quasi sempre ad un significativo aumento dei costi che la stazione appaltante dovrà sopportare in dipendenza della controversia avviata, con le possibili conseguenze che ciò può comportare in termini di giudizio da parte dell'organo di magistratura contabile.

Ne deriva l'utilità di operare alcune riflessioni sul tema in questione, al fine di valutare quali possano essere — nell'evenienza di ritrovamenti archeologici a lavori iniziati e cioè «a cantiere aperto» — le possibilità di limitare le ricadute negative di ordine economico che tale occorrenza imprevista può indurre sulla procedura d'appalto in corso.

Tanto premesso, ravvisata l'esigenza e l'importanza di conoscere l'avviso del Ministero dei beni e delle attività culturali in ordine alle possibili iniziative da intraprendere, ne sono stati sentiti i rappresentanti nell'audizione disposta in data 21 aprile 2004.

In tale sede gli intervenuti hanno dettagliatamente rappresentato che le problematiche evidenziate investono aspetti da tempo all'attenzione del Ministero, il quale ha ben presente la necessità di mettere a punto regole capaci di consentire con pari efficacia l'azione di tutela e la realizzazione degli appalti «con il minor sacrificio degli operatori».

Ritenuto in diritto.

Una considerazione preliminare riguarda la natura dell'area sulla quale è prevista la realizzazione dell'opera pubblica, intendendo con ciò se la stessa sia sottoposta o meno ad uno specifico vincolo archeologico.

In caso affermativo, la normativa vigente prevede che l'organo preposto alla tutela esprima il proprio parere — di norma in sede di conferenza di servizi — al fine di chiarire alla stazione appaltante se e a quali condizioni l'opera a farsi sia compatibile con i principi sui quali si basa la conservazione del patrimonio culturale e, nel contesto particolare, se l'esecuzione delle specifiche categorie di lavoro previste dal progetto possa interferire con la salvaguardia dei resti archeologici presumibilmente esistenti nel sottosuolo.

Questa ipotesi, sufficientemente disciplinata nei suoi aspetti procedurali, dovrebbe portare ad una conoscenza preventiva degli elementi ostativi alla proficua esecuzione dei lavori, escludendo perciò (o, quanto meno, riducendo significativamente) la possibilità che in corso d'opera si verifichino circostanze impeditive connesse ai ritrovamenti archeologici, con gli effetti negativi indicati in precedenza.

Appare evidente che il passaggio procedurale appena descritto, benché articolato in forma semplice e «lineare», non può garantire alcun effetto realmente positivo se il rapporto fra la stazione appaltante e l'organo preposto alla tutela non risulta improntato alla massima collaborazione, diligenza e chiarezza.

Per fare un esempio concreto, se l'amministrazione che ha indetto la Conferenza di servizi presenta in quella sede un progetto privo degli opportuni approfondimenti di dettaglio in ordine alla tipologia ed alle caratteristiche geometriche delle strutture di fondazione, non consentirà l'espressione di un parere compiuto da parte del rappresentante della competente soprintendenza archeologica, oppure ne potrà ottenere un assenso condizionato alla esecuzione — in corso d'opera — dei necessari saggi e della correlata valutazione dei risultati, senza perciò conseguire alcun risultato utile ad evitare interferenze tra svolgimento della fase esecutiva dell'appalto ed azione di tutela dei beni archeologici eventualmente presenti.

La Soprintendenza archeologica competente per territorio, per contro, non può esimersi dal rappresentare in maniera esaustiva le esigenze derivanti dalle proprie attribuzioni, senza però dimenticare che il proprio parere interviene nell'ambito di una procedura d'appalto, la cui finalità è la costruzione di un'opera pubblica da realizzarsi attraverso un'attività uniformata ai criteri di cui all'art. 1 della legge n. 109/1994.

Questo non può — ovviamente — significare che gli organi preposti alla tutela debbano improntare la loro azione riferendosi unicamente al rispetto dei principi di efficienza, efficacia, tempestività ed economicità dell'azione amministrativa in materia di appalti.

Difatti, la tutela dei beni archeologici e, più in generale, di quelli culturali, ha il fine di garantire la fruizione, anche per le generazioni future, di un patrimonio universale ed inestimabile, la cui conservazione assume un valore che prescinde da qualsiasi monetizzazione e si pone — oggettivamente — come principio superiore a quelli indicati dall'art. 1 della legge n. 109/1994 e perciò prevalente su di essi.

Risulta tuttavia più facile il tentativo di coniugare l'esercizio di ogni necessaria azione di tutela nell'eventualità di ritrovamenti archeologici ed il rispetto di tempestività ed economicità nella procedura d'appalto allorquando — in un'ottica di comprensione dei rispettivi limiti di competenza e margini di operatività, anche finanziaria — viene assicurata la conoscenza reciproca e preventiva di tutti gli elementi utili alla valutazione delle problematiche da affrontare, nonché delle difficoltà connesse.

Ad avviso del competente Ministero — che considera parimenti essenziale l'azione preventiva — un'opzione praticabile potrebbe essere quella di «istituzionalizzare» la presenza dei tecnici della Soprintendenza sin dalle prime fasi della progettazione, con il risultato di garantire l'approccio metodologico più idoneo e l'adozione delle proprie determinazioni su basi conoscitive certe, evitando di restringere l'espressione del parere di competenza all'unica sede della Conferenza di servizi, in esito alla quale scaturisce — quasi inevitabilmente — un'autorizzazione subordinata all'esecuzione di successivi accertamenti.

In sostanza, l'amministrazione dei BB. e delle AA.CC. delinea ed auspica l'affermazione di un ruolo differente per le Soprintendenze, superando quello «autorizzatorio» o «censorio», per rivestire quello di piena collaborazione e di corresponsabilità; in tal senso, la recente attuazione di alcune iniziative «pilota» di collaborazione con altri enti avrebbe già consentito di sperimentare una gestione dell'appalto più attenta alle reciproche esigenze.

Comunque, pur nell'ipotesi di una collaborazione anticipata alla fase della progettazione preliminare, non è infrequente che sopravvenga la necessità dell'esecuzione di indagini o campagne di scavo preventive, cui consegue l'esigenza del reperimento delle risorse economiche per dare seguito alle stesse.

In proposito è noto come le Soprintendenze lamentino la persistente insufficienza dei fondi per procedere direttamente ed autonomamente all'espletamento di indagini archeologiche: in quest'ottica si inquadra la richiesta che debbano essere le stesse amministrazioni appaltanti a dotarsi dei finanziamenti sufficienti a garantire l'esecuzione delle opportune indagini archeologiche, da condurre sotto la direzione tecnico-scientifica della competente soprintendenza archeologica, così da consentire ad essa la completa conoscenza dell'area e quindi l'espressione di pareri basati su elementi scientifici concreti.

In sede di audizione il Ministero ha tenuto ulteriormente a precisare che tale assunto — già richiamato in alcune disposizioni normative per particolari opere — ha trovato esplicita conferma nel nuovo codice dei beni

culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 41 del 22 gennaio 2004), in vigore dal 1º maggio 2004, costituendo conseguenzialmente un obbligo di legge «generalizzato».

Sull'argomento è stato anche aggiunto che le risorse necessarie devono consentire — in prima analisi — la sola esecuzione di saggi preliminari condotti sotto la direzione scientifica della soprintendenza competente, fermo restando che eventuali ritrovamenti di significativa rilevanza comportano — nel naturale ordine delle cose — l'obbligatoria richiesta di uno scavo «a tappeto», con le relative conseguenze in termini di disponibilità dei fondi.

Per contenere gli effetti di questa possibile incertezza finanziaria, il Ministero ha formulato l'ipotesi concreta di anticipare le indagini archeologiche già alla fase del progetto preliminare, contenendone l'entità economica, con la finalità di valutare l'opportunità di proseguire nella progettazione definitiva e, nel caso, con quali vincoli, nonché con l'obiettivo di valutare l'esigenza di un successivo scavo «integrale».

Ciò anticiperebbe la cognizione di due aspetti fondamentali:

1) verifica della fattibilità dell'opera programmata;

2) necessità di reperire ulteriori ed adeguate risorse, anche attingendo a differenti fonti di finanziamento, per assicurare tanto l'esecuzione dello scavo «integrale», quanto la conservazione e la fruizione di reperti archeologici di eccezionale importanza.

Risulta infatti evidente come sia difficile che una stazione appaltante possa essere in grado di disporre di risorse economiche tali da indagare completamente ed esaustivamente (nell'accezione intesa dalle soprintendenze archeologiche) le aree interessate dai vari appalti di opere pubbliche contemplati nel programma triennale, tanto più che indagini siffatte finirebbero per costituire dei veri e propri interventi autonomi, il cui svolgimento — in termini di tempi, costi, valutazione degli esiti e finanche di esecuzione dell'opera originariamente prevista — sarebbe per di più sottratto alla potestà discrezionale ed alla connessa responsabilità, poste in capo alle singole amministrazioni.

Quest'ultima considerazione, tra l'altro, incide anche sul ruolo del responsabile del procedimento, svuotando parzialmente di significato il possibile richiamo alle disposizioni regolamentari (articoli 18, 19 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999), le quali pongono a carico della stazione appaltante tutti quegli adempimenti correlati alla progettazione che possano ridurre gli imprevisti in corso d'opera, e che trovano un loro limite proprio nella fattispecie trattata, imperniata sulla tutela dei beni archeologici.

Infatti, l'unico organo preposto alla individuazione, con metodo scientifico, dei beni da tutelare nonché alla determinazione delle relative modalità — intese sia con riferimento alle tecniche di rilevamento che a quelle di conservazione — resta, in via esclusiva, la Soprintendenza archeologica competente per territorio.

Ciò significa che l'esecuzione preventiva di indagini archeologiche, qualora venisse disposta unicamente su iniziativa dal responsabile del procedimento nominato dalla stazione appaltante, risulterebbe condotta da un soggetto privo della necessaria legittimazione in ordine alla conoscenza ed all'utilizzo delle corrette metodiche di scavo, rilievo e catalogazione, nonché — soprattutto — in ordine alla valutazione dell'importanza che i ritrovamenti rivestono per la collettività ed alla più opportuna tipologia d'intervento per assicurarne la fruizione o, quanto meno, per documentarne l'esistenza.

Paradossalmente, un'attività siffatta — benché ispirata dalla volontà di ridurre gli imprevisti in corso d'opera ed i conseguenti prevedibili oneri — potrebbe configurare essa stessa un maggior costo, concretizzandosi in un'attività i cui frutti risultano incerti e quindi privi di una concreta utilità, sia ai fini della tempestiva conduzione dell'appalto, sia ai fini della tutela del patrimonio archeologico.

L'anticipazione delle prospezioni archeologiche a cura della competente Soprintendenza risulta perciò auspicabile, ma deve altresì sottolinearsi come in molti casi le relative indagini vengano disposte perché non può escludersi — a priori — la presenza di resti antichi nella zona interessata dal nuovo intervento e che spesso le strutture riportate alla luce non rivestono un'importanza tale da imporre un ripensamento dell'intero progetto; anzi — una volta eseguiti i rilievi grafici e fotografici, documentando l'attività svolta ed i risultati conseguiti — l'*iter* può anche concludersi disponendo la ricopertura di quanto scavato (in particolare quando la conservazione risulti problematica), al fine di evitarne il degrado.

Se quindi continua ad avere un valore l'affermazione secondo cui «il miglior museo è la terra», come può desumersi dalle Carte del restauro e dalle Convenzioni internazionali (quali la Carta di Atene, che sintetizza l'esito dei lavori della Conferenza internazionale del 1931), nulla vieta che l'organo preposto alla tutela — preso atto della onerosità (e quindi dell'estrema difficoltà di realizzazione, se non addirittura dell'impossibilità economica) di compiere un'indagine archeologica «a tappeto» estesa all'intera area di sedime della nuova costruzione e delle sue pertinenze — esprima un parere favorevole, per quanto di competenza, subordinando l'esecuzione dei lavori alla previsione di soluzioni tecniche progettuali non interferenti con il sottosuolo archeologico (intendendo con tale termine lo strato di terreno, situato ad una determinata profondità, che può racchiudere in sé i segni dell'attività umana antica), così da non precludere future eventuali azioni di scavo e documentazione.

Volendo trarre delle prime conclusioni da quanto sin qui riportato, deve perciò evidenziarsi che quando l'appalto a farsi insiste su di un'area sottoposta a vincolo archeologico, la successiva sospensione dei lavori — disposta in esito a rinvenimenti di significativo interesse

— si ricollega ad una circostanza indubbiamente imprevista, ma che non può definirsi — con altrettanta certezza — imprevedibile.

Se quindi la stazione appaltante e l'organo di tutela non hanno improntato la loro azione, ognuno per quanto di rispettiva competenza, a rendere esaurientemente chiare e precise le condizioni di fattibilità dell'intervento da realizzare, gli eventuali maggiori oneri connessi alle interruzioni nella fase esecutiva dei lavori potranno dar luogo a contestazioni di addebito da parte della Corte dei conti, rivolte ai soggetti che ne sono stati responsabili.

Fin qui si è trattato della fattispecie in cui la presenza di un vincolo archeologico impone un vaglio progettuale — ad opera della competente Soprintendenza — che interviene prima dell'aggiudicazione dell'appalto e, spesso, prima della redazione del progetto esecutivo, per cui è possibile operare tutte le valutazioni del caso al fine di evitare che le problematiche irrisolte si possano tradurre in impedimenti all'atto dell'esecuzione dei lavori, con le conseguenze economiche e temporali che sono state indicate.

Vi sono però anche i casi in cui sull'area di sedime dell'opera a farsi non grava uno specifico vincolo archeologico, oppure casi in cui, pur in presenza dell'anzidetto vincolo, non è possibile eseguire preventivamente tutti i saggi necessari, per la presenza di corpi di fabbrica da demolire nell'ambito dell'appalto da affidare.

Sono queste le fattispecie nelle quali il problema dei rinvenimenti archeologici si manifesta pienamente solo in corso d'opera ed in quella sede deve essere affrontato, imponendo quindi l'interruzione delle attività di cantiere per consentire l'espletamento delle opportune indagini sotto la direzione scientifica della Soprintendenza archeologica.

Se al verificarsi di tale ipotesi risulta ovviamente tramontata ogni possibilità di azione in termini di prevenzione, la consapevolezza del concreto rischio di una configurazione di maggiori oneri — che ogni protrazione temporale dell'appalto reca in sé — rende ancora più necessario che la stazione appaltante e l'organo di tutela adottino comportamenti e provvedimenti idonei a limitare l'entità degli eventuali danni.

Per quanto concerne l'amministrazione appaltante, non può nemmeno escludersi — in casi particolari — il recesso dal contratto, ai sensi dell'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, qualora ciò risulti opportuno in esito ad una valutazione ponderata delle circostanze di fatto.

Nella generalità dei casi, invece, qualora venga disposta la sospensione dei lavori, deve innanzitutto ricordarsi l'importanza delle disposizioni contenute nell'art. 133, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, il cui rigoroso rispetto da parte del direttore dei lavori è sicuramente utile ad evitare contrastanti descrizioni in ordine alla consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione e durante l'intera protrazione della stessa, ferma restando la necessità che vengano impartite le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera allo stretto indispensabile.

Inoltre, sarà opportuno che in corso di esecuzione delle indagini archeologiche, svolte sotto la direzione scientifica della competente Soprintendenza, il direttore dei lavori si mantenga in stretto contatto con i rappresentanti dell'organo di tutela, per conoscere in tempo reale le valutazioni sull'importanza dei reperti messi in luce e sulle modalità per assicurarne l'eventuale conservazione in situ, al fine di prefigurare le possibili ripercussioni sui lavori appaltati ed anticipare — per quanto possibile — lo studio delle modifiche che si dovessero rendere necessarie, riducendo i tempi di redazione di un'eventuale variante in corso d'opera.

Per quanto riguarda le possibili iniziative poste in essere da parte dell'organo preposto alla tutela dei beni culturali, è fuor di dubbio che il peculiare ambito di competenza porta a focalizzare l'attenzione soprattutto sui possibili ritrovamenti, con l'evidente finalità di assicurarne la conoscenza e — se possibile — la fruizione. Ciò tuttavia non esclude che debbano essere ben presenti anche le funzioni attribuite all'ente appaltante, tenuto a garantire la tempestività ed economicità di ogni procedura di esecuzione di lavori pubblici. In concreto, la consapevolezza delle altrui responsabilità non può che tradursi in tempi di espletamento delle attività di competenza che siano sempre contenuti nella misura strettamente necessaria all'espressione delle proprie valutazioni, dovendo altresì ribadire che eventuali comportamenti caratterizzati da lungaggini o inerzie, potendo dar luogo a maggiori oneri, implicano l'imputabilità del danno erariale, ad opera della magistratura contabile, nei confronti di tutti i soggetti che — a qualsiasi titolo — ne siano ritenuti artefici.

Anche sotto questo aspetto il Ministero dei BB. e delle AA.CC. ha inteso sottolineare la propria costante attenzione, dando conoscenza della recente emanazione di un provvedimento interno (Circolare DGBA n. 9786 del 10 giugno 2003), finalizzato proprio allo snellimento delle procedure amministrative ed inteso ad incrementare l'autonomia decisionale degli uffici periferici, con l'obiettivo di ridurre quei tempi decisionali che possono comportare le note conseguenze in termini di maggiori oneri.

Infine, restano da svolgere alcune ulteriori riflessioni sulle attività che, di norma, fanno seguito all'interruzione dei lavori connessa al ritrovamento di reperti archeologici.

In primo luogo, deve rilevarsi che le campagne di scavo archeologico disposte in regime di sospensione risultano frequentemente attuate con il sistema delle liste in economia ed il ricorso alla mano d'opera della stessa impresa aggiudicataria, previa verifica della disponibilità all'affidamento diretto dei relativi lavori. Il ricorso a tale modalità di effettuazione viene giustifi-

cato con l'urgenza e l'opportunità di avvalersi di una forza lavoro già presente in cantiere, da porre agli ordini della direzione scientifica della Soprintendenza.

Benché l'importo complessivo di tali lavori in economia possa risultare scarsamente significativo se paragonato a quello contrattuale, è indubbio che al ricorrere di tale circostanza l'appaltatore ottenga un affidamento aggiuntivo — sottraendosi, per le suddette ragioni di correntezza, a qualsivoglia procedura concorsuale — e ne tragga un utile.

In secondo luogo, può verificarsi con analoga ricorrenza che per effetto delle risultanze dello scavo archeologico sia necessario apportare variazioni al progetto approvato, prevedendo un incremento delle lavorazioni a farsi, concordando gli eventuali nuovi prezzi con l'aggiudicatario e perfezionando il rapporto contrattuale in essere tramite la sottoscrizione di un apposito atto di sottomissione o di un atto aggiuntivo al contratto stesso.

Anche in questo caso l'appaltatore trae un utile dai maggiori lavori affidati, per l'assunzione dei quali sostiene indubbiamente oneri in misura ridotta, in considerazione del fatto che — oltre a non sobbarcarsi le spese di una nuova gara — ottiene certamente il risparmio connesso all'utilizzo dell'impianto di cantiere già esistente.

È altrettanto frequente che l'impresa iscriva riserve in conseguenza della sospensione dei lavori, lamentando il danno subito in termini di protrazione gestionale ed elencando gli oneri aggiuntivi sostenuti per spese generali, macchinari e mano d'opera, mancato utile, ecc., determinandoli — in ossequio ad una prassi invalsa — mediante calcoli aritmetici deduttivi.

Ad esempio, per la stima delle spese generali infruttifere sostenute e delle quali si chiede il ristoro, viene spesso operato il confronto tra la produzione giornaliera effettiva e quella che viene definita produzione giornaliera teorica, assumendo come unico riferimento per quest'ultima le originarie condizioni contrattuali ed il relativo cronoprogramm, ma senza considerare le eventuali modifiche economiche o temporali che reggono l'appalto, intervenute su richiesta dell'impresa o che si rivelano comunque migliorative per essa.

Sulla base delle considerazioni che precedono, non sembra privo di utilità il richiamo alle disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 del D.M.LL.PP. n. 145/2000 (Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici), in materia di ammissibilità delle sospensioni e di modalità di calcolo del danno eventualmente derivante, cosicché, all'atto della valutazione di ammissibilità e fondatezza delle riserve iscritte dall'impresa sui registri contabili, risulti ben chiara e presente l'esigenza di svolgere le seguenti verifiche:

1) sussistenza dei presupposti per ottenere il riconoscimento dei danni prodotti dalla sospensione dei lavori, ai sensi dell'art. 24 del D.M.LL.PP. n. 145/2000;

2) conformità della quantificazione del danno operata dall'appaltatore, accertata con riferimento ai criteri indicati nel successivo art. 25, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, e comma 3;

3) riconsiderazione degli importi calcolati a titolo di spese generali infruttifere, lesione dell'utile, ammortamenti e retribuzioni inutilmente corrisposte, qualora nel medesimo periodo di sospensione l'impresa abbia ottenuto affidamenti aggiuntivi, traendone profitto.

In estrema sintesi, nell'argomentare le controdeduzioni in merito alle doglianze dell'impresa, non ci si può limitare all'analisi dei soli elementi riportati nelle iscrizioni sugli atti contabili, dovendosi invece apprezzare nella giusta misura tutte le circostanze che si sono verificate nel corso della fase di esecuzione dell'appalto, al fine di evitare la corresponsione di somme eccedenti l'effettivo danno patito dall'impresa affidataria.

Dalle considerazioni svolte segue che:

1) al fine di assicurare sia il rispetto di tempestività ed economicità nella procedura d'appalto, sia l'esercizio di ogni necessaria azione di tutela nell'eventualità di ritrovamenti archeologici, appare utile che le stazioni appaltanti valutino l'opportunità di coinvolgere il competente organo preposto alla tutela sin dalla fase della progettazione preliminare, studiandone — d'intesa con esso — le possibili modalità di concreta attuazione;

2) nel caso in cui il progetto di un'opera insistente su area soggetta a vincolo archeologico venga sottoposto all'esame della competente Soprintendenza solo all'atto della Conferenza di servizi, l'amministrazione appaltante ha l'obbligo di rendere chiaro in ogni dettaglio il progetto presentato, così da consentire all'organo di tutela l'espressione di un parere compiuto, sia esso pienamente favorevole oppure condizionato allo svolgimento di ulteriori indagini preventive. Il medesimo organo di tutela, per suo conto, dovrà in quella sede indicare con altrettanta chiarezza (anche e soprattutto al fine di determinare tempi e costi presuntivi) quali siano le condizioni da rispettare per poter dar corso all'opera programmata, tanto nell'ipotesi in cui vi siano sufficienti risorse per effettuare campagne di scavo sotto la direzione scientifica della medesima Soprintendenza, che nell'opposta circostanza in cui possa realisticamente ipotizzarsi unicamente l'adozione di soluzioni progettuali non interferenti con il sottosuolo archeologico;

3) nel caso di sospensione dei lavori connessa a ritrovamenti archeologici in corso d'opera, il concreto rischio di una configurazione di maggiori oneri, conseguente alla protrazione temporale dell'appalto, impone la massima sinergia tra la stazione appaltante e l'organo di tutela, al fine di adottare comportamenti e provvedimenti idonei, che tengano in giusto conto tanto la necessità di non arrecare pregiudizio ai reperti presenti nel sottosuolo, quanto l'esigenza di limitare l'entità degli eventuali danni che l'affidatario potrà subire.

4) qualora alla sospensione dei lavori abbia fatto seguito l'insorgenza di un contenzioso con l'impresa esecutrice, oltre a rimarcare l'importanza della corretta applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 133, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, e negli articoli 24 e 25 del D.M.LL.PP. n. 145/2000, deve precisarsi che la disamina delle doglianze annotate sul registro di contabilità e la conseguente valutazione non potrà prescindere dalla conoscenza di tutte le circostanze di fatto intervenute durante l'espletamento dell'appalto, comprese quelle — non citate tra le riserve — che sono oggettivamente suscettibili di implicare una riduzione del danno lamentato

Roma, 19 maggio 2004

Il presidente: GARRI

04A05994

DETERMINAZIONE 25 maggio 2004.

Integrazione alla determinazione del 21 aprile 2004 n. 6, riguardante indicazioni operative in ordine alla verifica triennale delle attestazioni di qualificazioni. (Determinazione n. 10/2004).

IL CONSIGLIO

Considerato in fatto

Sono pervenute dalle associazioni delle SOA e da alcune SOA richieste di chiarimenti in ordine alla determinazione del 21 aprile 2004, n. 6 contenente indicazioni in materia di documentazione mediante la quale le imprese, al fine di ottenere la verifica triennale della loro attestazione, dimostrano l'esistenza dei requisiti di ordine generale nonché in materia di modalità di verifica, da parte delle SOA (società organismi di attestazione), delle autodichiarazioni rese dalle imprese e di criteri cui devono attenersi le SOA nella loro attività di verifica dell'esistenza della capacità strutturale delle imprese.

Premesso che detta determinazione n. 6/2004 ha chiarito che il termine di 60 giorni, stabilito dall'art. 15-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m., entro il quale le imprese devono richiedere la effettuazione della verifica triennale non è perentorio e che, pertanto, la richiesta può essere effettuata anche dopo la scadenza dello stesso, è stato chiesto di quanto possa essere anticipata la richiesta di verifica triennale rispetto al termine dei 60 giorni con possibile utilizzazione di bilanci e dichiarazioni dei redditi relativi ad annualità diverse da quelle indicate nella determinazione 6/2004.

È stato richiesto, inoltre, di conoscere l'avviso dell'Autorità su quali devono essere i parametri di riferimento per la verifica relativa al costo del personale e dell'ammortamento nel caso una impresa intende integrare l'attestazione in suo possesso con nuove categorie e/o aumentare quelle esistenti, successivamente o contestualmente alla verifica triennale.

È stato inoltre richiesto se l'obbligo di acquisire il documento unico di regolarità contributiva (DURC) ed i certificati del casellario giudiziale al fine di verificare le previste dichiarazioni sostitutive di atto notorio sussiste, oltre che nel caso di verifica triennale, anche nel caso di rilascio dell'attestazione.

L'Autorità si era poi riservata nella suddetta determinazione n. 6/2004 di fornire indicazioni in ordine alla configurazione dell'ipotesi del costo del lavoro eccessivamente modesto previsto dall'art. 18, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e s.m. e a tal uopo aveva programmato di indire incontri con gli enti interessati.

Tali incontri si sono svolti in data 14 maggio 2004 con gli enti previdenziali, INPS, INAIL e CASSE EDILI, nonché con i sindacati di settore e con le associazioni imprenditoriali e in data 18 maggio 2004 con le associazioni delle SOA. In tali incontri sono emersi alcuni problemi per i quali occorre dare indicazioni alla SOA. Va precisato che in ordine al costo del lavoro eccessivamente modesto gli enti previdenziali i sindacati e le associazioni imprenditoriali si sono riservati da fornire le loro valutazioni in breve tempo.

Negli incontri è stato chiarito che il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) è in fase di perfezionamento e che il sistema entrerà a regime fra un paio di mesi. Vi è, quindi, un periodo transitorio in cui il documento non è rilasciato tempestivamente. È stato anche chiarito che esso documenta il possesso del requisito d'ordine generale di cui all'art. 17, comma 1, lettera *d)*, (inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di residenza) del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e s.m. Gli enti previdenziali si sono, poi, riservati di verificare la possibilità che il DURC possa essere considerato sostitutivo dei modelli riepilogativi annuali attestanti l'importo dei versamenti effettuati negli ultimi cinque esercizi oppure di prevedere il rilascio di un documento speciale che attesti i suddetti versamenti.

È anche emerso che l'attuazione parziale e transitoria dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale prevista dal decreto del Ministero della giustizia dell'11 febbraio 2004 non è ancora a pieno regime e, quindi, i tempi di rilascio dei certificati non sono coerenti con quelli previsti per l'effettuazione della verifica triennale. Si pone anche in questo caso l'introduzione di una norma transitoria.

Considerato in diritto

Per quanto riguarda il primo quesito va rilevato che è necessario stabilire un limite alla possibilità di anticipare la verifica triennale rispetto al termine di scadenza

della validità triennale dell'attestazione in quanto, altrimenti, si potrebbe verificare che il controllo venga effettuato sulla base di bilanci e dichiarazioni dei redditi relativi anche a due anni fiscali anticipati rispetto alla suddetta data di scadenza il che porterebbe a verifiche triennali non uniformi. D'altra parte una interpretazione logico sistematica delle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e s.m. conduce ad affermare che la richiesta della verifica triennale non può essere antecedente a novanta giorni dalla data di scadenza della validità triennale. Detto termine è, infatti, quello previsto dall'art. 15, comma 6, anche se con riferimento al tempo minimo che deve decorrere dalla data di rilascio dell'attestazione alla richiesta del suo rinnovo.

Per quanto riguarda il secondo quesito va osservato che l'Autorità, nel punto 7 della determinazione 8 febbraio 2001, n. 6 (integrazione delle attestazioni già rilasciate, mediante l'inserimento in esse di qualificazioni in nuove categorie) e nel punto 6 del comunicato alle SOA del 12 aprile 2001, n. 5 (integrazioni delle attestazioni già rilasciate con modifica delle sole classfiche delle qualicazioni), ha già espresso il proprio avviso in ordine alla possibilità di una integrazione del contratto originario avente ad oggetto la modifica dell'attestazione. In base a tali avvisi è da escludere che l'eventuale integrazione possa essere effettuata con riferimento ai parametri del costo dei dipendenti e degli ammortamenti affetti dalla tolleranza del 25%. Va anche ricordato che nel caso di integrazione dell'attestazione devono restare ferme le date del rilascio prima attestazione, di scadenza verifica triennale e di scadenza finale.

Per quanto riguarda il quesito relativo al certificato di regolarità contributiva e ai certificati del casellario giudiziale la risposta non può che essere positiva. Il Consiglio di Stato, Sezione VI, con sentenze del 2 marzo 2004, n. 991, del 2 marzo 2004, n. 993 e del 30 marzo 2004, n. 2124, ha ritenuto che le SOA, pur essendo organismi di diritto privato, svolgono una funzione pubblicistica di certificazione che sfocia in una attestazione di natura vincolata con valore di atto pubblico, il che comporta che le SOA hanno la qualità di soggetti ai quali, in base alla normativa vigente, è consentito l'accesso diretto ai documenti indicati e ciò sia per il rilascio dell'attestazione sia per la verifica triennale della stessa.

In ordine, poi, alle suddette verifiche (regolarità contributiva e assenza di condanne di cui all'art. 17 comma 1, lettere *c)* e *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e s. m) — dato che si è constatato che i tempi di rilascio del DURC e del certificato del casellario giudiziale, nella fase di avvio dei due sistemi di certificazione, non sono coerenti con il termine di trenta giorni, stabilito dall'art. 15-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 per effettuare la verifica triennale, e del termine di 90 giorni, stabilito dall'art. 15, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e s.m. per il rilascio dell'attestazione — occorre prevedere un regime transitorio che consenta contemporaneamente il rispetto dell'anzidetto termine e permetta la verifica del possesso degli indicati requisiti. Tale disciplina transitoria può essere rinvenuta nella possibilità di considerare effettuate positivamente, in via provvisoria, la verifica triennale o le verifiche previste per il rilascio dell'attestazione avendo acquisito le prescritte dichiarazioni sostitutive di atto notorio ed inoltrato la richiesta del rilascio del DURC e del certificato del casellario giudiziale. Nel caso che tali documenti, una volta rilasciati, non dimostrino il possesso dei prescritti requisiti le SOA dovranno provvedere alla revoca della verifica triennale o del rilascio dell'attestazione, revoche che decorreranno rispettivamente dalla data della scadenza della validità triennale e dalla data di rilascio dell'attestazione.

Ciò premesso, ad integrazione delle indicazioni di cui alla determinazione del 21 aprile 2004, n. 6, si precisa:

a) le imprese possono richiedere l'effettuazione della verifica triennale non oltre 90 giorni antecedenti alla data di scadenza della validità triennale;

b) resta confermato, anche in vigenza della modifica introdotta nel decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004, n. 93, che l'integrazione di una attestazione in corso di validità è effettuata con riferimento ai parametri del costo dei dipendenti e degli ammortamenti non affetti dalla tolleranza del 25% e con date di rilascio prima attestazione, di scadenza verifica triennale e di scadenza finale uguali a quelle previste dalla attestazione da integrare;

c) si può considerare, in via transitoria, effettuate positivamente la verifica triennale o le verifiche previste per il rilascio dell'attestazione avendo acquisito le prescritte dichiarazioni sostitutive ed inoltrato la richiesta del rilascio del DURC e dei certificati del casellario giudiziale;

d) nel caso che il DURC e i certificati del casellario giudiziale, una volta rilasciati, non dimostrino il possesso dei relativi requisiti le SOA dovranno provvedere alla revoca della verifica triennale o del rilascio della attestazione, le quali avranno decorrenza rispettivamente dalla data della scadenza della validità triennale e dalla data di rilascio dell'attestazione;

e) le SOA a dimostrazione della effettuazione della richiesta del DURC e dei certificati del casellario giudiziale dovranno trasmettere, in allegato alla copia dell'attestazione rilasciata a seguito della effettuazione della verifica triennale o a seguito del rilascio dell'attestazione — come previsto dalla nota dell'Osservatorio del 27 ottobre 2003, protocollo n. 56940/03/OSS — copie conforme all'originale delle suddette richieste.

Roma, 25 maggio 2004

Il presidente: GARRI

04A05995

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 28 maggio 2004, n. **SEG/860.**

Modifica della circolare del Ministro delle politiche agricole e forestali del 2 dicembre 2003, di attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1º agosto 2003, relativo a criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera.

La presente circolare apporta talune modifiche alla circolare 2 dicembre 2003 di attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1º agosto 2003, relativo a criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera.

In particolare, ravvisata la necessità di apportare modifiche relativamente ai tempi di istruttoria delle domande di accesso al contratto di filiera, al fine di procedere ai necessari approfondimenti, la circolare 2 dicembre 2003 è modificata come segue:

1) all'art. 5, comma 5.1, il testo «entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione» è modificato nel modo seguente: «entro trenta giorni lavorativi dalla data di ricezione»;

2) all'art. 5, comma 5.2, il testo «entro il termine massimo di quindici giorni dalla data di effettivo ricevimento della richiesta (compreso nel computo)» è modificato nel modo seguente: «entro il termine massimo di trenta giorni lavorativi dalla data di effettivo ricevimento della richiesta (compreso nel computo)»;

3) all'art. 5, comma 5.3, il testo «entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda» è modificato nel modo seguente: «entro novanta giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda»;

4) all'art. 5, comma 5.4, il testo «entro cinque giorni lavorativi dalla conclusione della valutazione» è modificato nel modo seguente: «entro quindici giorni lavorativi dalla conclusione della valutazione»;

5) all'art. 5, comma 5.6, il testo «entro il termine massimo di quindici giorni dal ricevimento della richiesta (compreso nel computo)» è modificato nel modo seguente: «entro il termine massimo di trenta giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta (compreso nel computo)».

Roma, 28 maggio 2004

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

04A06028

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Trasferimento della sede della casa religiosa denominata «Maria Ausiliatrice», in Bessolo di Scarmagno

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 maggio 2004, viene approvato il trasferimento della sede della casa religiosa denominata «Maria Ausiliatrice», da Bessolo di Scarmagno (Torino) a Torino.

04A05999

Riconoscimento del fine prevalente di culto alla «Confraternita di Gesù Sacramentato e Maria SS. Addolorata», in San Ferdinando di Puglia.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 maggio 2004, viene riconosciuto il fine prevalente di culto alla «Confraternita di Gesù Sacramentato e Maria SS. Addolorata», in San Ferdinando di Puglia (Foggia).

04A06002

Riconoscimento del fine prevalente di culto all'«Arciconfraternita di S. Giuseppe e della SS. Trinità», in Varazze

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 maggio 2004, viene riconosciuto il fine prevalente di culto all'«Arciconfraternita di S. Giuseppe e della SS. Trinità» in Varazze (Savona).

04A06000

Assunzione della nuova denominazione della parrocchia «Maria SS. Addolorata», in Trepuzzi

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 maggio 2004, la parrocchia «Maria SS. Addolorata», con sede in Trepuzzi (Lecce), ha assunto la denominazione di Parrocchia «Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe», con sede in Trepuzzi (Lecce).

04A06001

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 11 giugno 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2006
Yen giapponese	132,19
Corona danese	7,4336
Lira Sterlina	0,65935
Corona svedese	9,1589
Franco svizzero	1,5120
Corona islandese	86,96
Corona norvegese	8,2925
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,58260
Corona ceca	31,407
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	253,60
Litas lituano	3,4527
Lat lettone	0,6525
Lira maltese	0,4244
Zloty polacco	4,5838
Leu romeno	40767
Tallero sloveno	239,1500
Corona slovacca	39,910
Lira turca	1786800
Dollaro australiano	1,7334
Dollaro canadese	1,6428
Dollaro di Hong Kong	9,3575
Dollaro neozelandese	1,9084
Dollaro di Singapore	2,0602
Won sudcoreano	1397,44
Rand sudafricano	7,8339

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A06202

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti l'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 34091 del 26 maggio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. L.F. Latersiciliana, con sede in Palermo, unità di Collesano (Palermo), per il periodo dal 4 febbraio 2004 al 3 febbraio 2005.

Con decreto n. 34092 del 26 maggio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. X-Press, con sede in Napoli, unità di Napoli, per il periodo dal 2 febbraio 2004 al 1º febbraio 2005.

Con decreto n. 34093 del 26 maggio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.c.r.l. COS.E.M.I. con sede in Portoscuso (Cagliari), unità di Portoscuso (Cagliri), per il periodo dal 1º ottobre 2003 al 30 settembre 2004.

Con decreto n. 34094 del 26 maggio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Savigliano, con sede in Roma, unità di Torino, per il periodo dal 5 gennaio 2004 al 1º gennaio 2005.

Con decreto n. 34095 del 26 maggio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. OSU con sede in Orbassano (Torino), unità di Orbassano (Torino), per il periodo dal 5 gennaio 2004 al 4 gennaio 2005.

Con decreto n. 34096 del 26 maggio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. Filatura Cardata Venus, con sede in Biella, unità di Biella, per il periodo dal 5 gennaio 2004 al 4 gennaio 2005.

Con decreto n. 34097 del 26 maggio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.c.a.r.l. ABIT Cooperativa Produttori Latte, con sede in Grugliasco (Torino), unità di Grugliasco (Torino), per il periodo dal 1º gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 34098 del 26 maggio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. Prato Angelo & C. con sede in Torino, unità di Orbassano (Torino), per il periodo dal 26 gennaio 2004 al 25 gennaio 2005.

Con decreto n. 34099 del 26 maggio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. Calzaturificio Italia con sede in Carinaro (Caserta), unità di Carinaro (Caserta), per il periodo dal 1º dicembre 2003 al 30 novembre 2004.

Con decreto n. 34100 del 26 maggio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. ILVA Pali Dalmine Industries, con sede in Roma, unità di Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 12 gennaio 2004 all'11 gennaio 2005.

Con decreto n. 34101 del 26 maggio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per Riorganiz.ne az., legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Impresa ing. Sparaco Spartaco con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 1º gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 34102 del 26 maggio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Cartiere Burgo, con sede in Verzuolo (Cuneo), unità di Duino Aurisina (Trieste), per il periodo dal 1º gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 34103 del 26 maggio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Maglificio Antonella, con sede in San Gregorio di Veronella (Verona), unità di San Gregorio di Veronella (Verona), per il periodo dal 19 gennaio 2004 al 18 gennaio 2005.

04A05963

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 34106 del 26 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. L.F. Latersiciliana con sede in Palermo, unità di Collesano (Palermo), per il periodo dal 4 febbraio 2004 al 3 agosto 2004.

Con decreto n. 34107 del 26 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. X-Press con sede in Napoli, unità di Napoli, per il periodo dal 2 febbraio 2004 al 1º febbraio 2005.

Con decreto n. 34108 del 26 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.c.r.l. CO.S.E.M.I. con sede in Portoscuso (Cagliari), unità di Portoscuso (Cagliari), per il periodo dal 1º ottobre 2003 al 30 settembre 2004.

Con decreto n. 34109 del 26 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Savigliano, con sede in Roma, unità di Torino, per il periodo dal 5 gennaio 2004 al 1º gennaio 2005.

Con decreto n. 34110 del 26 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. OSU con sede in Orbassano (Torino), unità di Orbassano (Torino), per il periodo dal 5 gennaio 2004 al 4 gennaio 2005.

Con decreto n. 34111 del 26 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Filatura Cardata Venus, con sede in Biella, unità di Biella, per il periodo dal 5 gennaio 2004 al 4 gennaio 2005.

Con decreto n. 34112 del 26 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla scarl Abit Cooperativa Produttori Latte, con sede in Crugliasco (Torino), unità di Grugliasco (Torino), per il periodo dal 1º gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 34113 del 26 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Prato Angelo & C., con sede in Torino, unità di Orbassano (Torino), per il periodo dal 26 gennaio 2004 al 25 gennaio 2005.

Con decreto n. 34114 del 26 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Calzaturificio Italia, con sede in Carinaro (Caserta), unità di Carinaro (Caserta), per il periodo dal 1º dicembre 2003 al 30 novembre 2004.

Con decreto n. 34115 del 26 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendalele, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. ILVA Pali Dalmine Industries, con sede in Roma, unità di Torre Annunziata (Napoli), per il periodo all'11 gennaio 2004 all'11 gennaio 2005.

Con decreto n. 34116 del 26 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Impresa ing. Sparaco Spartaco, con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 1º gennaio 2004 al 30 giugno 2004.

Con decreto n. 34117 del 26 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Cartiere Burgo, con sede in Verzuolo (Cuneo), unità di Duino Aurisina (Trieste), per il periodo dal 1º gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 34118 del 26 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Maglificio Antonella con sede in San Gregorio di Veronella (Verona), unità di San Gregorio di Veronella (Verona), per il periodo dal 19 gennaio 2004 al 18 gennaio 2005.

Con decreto n. 34089 del 26 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. La Primula, con sede in Civita Castellana (Viterbo), unità di Gallese (Viterbo), per il periodo dal 1º maggio 2004 al 30 aprile 2005.

Con decreto n. 34090 del 26 maggio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Ceramica Quadrifoglio, con sede in Gallese (Viterbo), unità di Gallese (Viterbo) e Fabbrica di Roma (Roma), per il periodo dal 1º maggio 2004 al 30 aprile 2005.

04A05964 - 04A05967

Provvedimento concernente la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto n. 34119 del 26 maggio 2004 è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate: area del comune di Campagna (Salerno) - imprese impegnate nei lavori di ammodernamento e adeguamento autostrada SA-RC dal km 35+00 al km 37+500, per il periodo dal 20 dicembre 2004 al 19 marzo 2005.

04A05965

Provvedimento concernente l'accertamento della sussistenza della stato di grave crisi dell'occupazione

Con decreto n. 34104 del 26 maggio 2004 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di ventisette mesi a decorrere dal 20 dicembre 2002, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Campagna (Salerno) - imprese impegnate nei lavori di ammodernamento e adeguamento autostrada SA-RC dal km 35+00 al km 37+500.

04A05966

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Rosso Cònero», alla proposta del relativo disciplinare di produzione ed alla revoca della denominazione di origine controllata del vino «"Rosso Cònero" Riserva».

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI, ISTITUTO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 164

Esaminata la domanda presentata del Consorzio per la tutela e la valorizzazione del vino «Rosso Cònero» di Ancona in data 14 marzo 2002, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Rosso Cònero»;

Visto sulla sopracitata richiesta di riconoscimento il parere favorevole della regione Marche, trasmesso in data 9 agosto 2002;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi in Ancona il 15 aprile 2004, con la partecipazione di rapresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;

Ha espresso, nella riunione del 27 maggio 2004, presente il funzionario della regione Marche, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso e la revoca della denominazione di origine controllata del vino «"Rosso Cònero" Riserva».

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «ROSSO CÒNERO»

Art. 1.

Denominazione del vino

La denominazione di origine controllata «Rosso Cònero», è riservata al vino che corrisponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Vitigni ammessi

Il vino a denominazione di origine controllata «Rosso Cònero» deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

1. Montepulciano minimo 85%;

possono conccorrere alla produzione di detto vino, fino al 15%, tutti gli altri vitigni non aromatici, a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella regione Marche.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione del vino «Cònero» comprende l'intero territorio comunale di Ancona, Offagna, Camerano, Sirolo, Numana e parte dei comuni di Castelfidardo ed Osimo compreso tra la zona suddetta e la linea di demarcazione che partendo dal confine di Numana segue il seguente itinerario: via S. Vittore sino al passaggio a livello della ferrovia Ancona Pescara km 223,773; strada Case Romani sino alla casa cantoniera del km 328,646 della strada statale n. 16 Adriatica; statale n. 16 sino al confine di Loreto; confine di Loreto e Recanati sino alla ex nazionale Flaminia e da questa sino al bivio della scuola di Acquaviva, strada Acquaviva-Laghi ed indi strada provinciale Val Musone che dalla contrada Laghi va a Case Nuove di Osimo, sino al bivio con la strada comunale La Villa; strada comunale La Villa (Cannone) e strada comunale via Striscione sino alla provinciale Chiaravallese (bivio Offagna), dal bivio di Offagna seguendo la ex via della Venturina, ora via Offagna, sino al comune di Offagna.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Rosso Cònero» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

Sono, pertanto, da considerare idonei ai fini dell'iscrizione nell'Albo della denominazione di origine controllata «Rosso Cònero» i vigneti bene esposti, con esclusione di quelli impiantati in terreni umidi e non soleggiati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Rosso Cònero» non deve essere superiore a 13 tonnellate per ettaro in coltura specializzata.

A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro a coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora si superi il limite sopra riportato, ma non il 75%, la eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade per l'intero quantitativo prodotto il diritto alla denominazione di origine controllata.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3 e nelle località denominate «Barcaglione» e «Guastuglia» del comune di Falconara Marittima (Ancona).

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di consentire, ai fini dell'impiego della denominazione di origine controllata «Rosso Cònero», che le uve prodotte nel territorio di produzione di cui all'art. 3 possano essere vinificate in cantine situate al di fuori ma nelle immediate vicinanze del territorio precisato nei precedenti commi e, comunque all'interno della provincia di Ancona, a condizione che:

le aziende agricole interessate dimostrino di essere esistenti alla data di pubblicazione del presente decreto e di avere alla stessa data terreni vitati iscritti all'albo dei vigneti del vino a denominazione di origine controllata «Rosso Cònero»; le dette aziende agricole presentino richiesta motivata e corredata dal parere degli organi tecnici della regione Marche sulla rispondenza tecnica degli impianti di vinificazione e sulla reale possibilità delle aziende di vinificare le proprie uve iscritte all'albo dei vigneti; le cantine di cui trattasi siano di proprietà delle rispettive aziende agricole e costituiscano parte integrante del complesso aziendale; in dette cantine le aziende interessate vinifichino, per la denominazione di cui al presente disciplinare, soltanto le uve prodotte nei propri terreni vitati iscritti all'albo dei vigneti.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata «Rosso Cònero» un titolo alcolometrico naturale minimo di 11,50% vol.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le proprie caratteristiche.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

Il vino «Rosso Cònero» deve rispondere all'atto dell'immissione al consumo alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino;
odore: gradevole, vinoso;
sapore: sapido, armonico, asciutto, ricco di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

Nell'etichettatura, designazione e presentazione del vino di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualifica diversa da quelle previste e disciplinate dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi fine, scelto, selezionato, e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali e marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'impiego di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località comprese nelle zone rispettivamente delimitate nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino «Rosso Cònero» deve figurare l'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Confezionamento

La tappatura dei recipienti può essere eseguita utilizzando sughero o altri materiali innovativi.

04A05996

Parere del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Conero».

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI, ISTITUTO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 164

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio per la tutela e la valorizzazione del vino «Rosso Conero» di Ancona in data 14 marzo 2002, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Cònero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967, e successive modifiche, relativo al riconoscimento della denominazione di origine controllata «"Rosso Cònero" riserva»;

Visto sulla sopracitata richiesta di riconoscimento il parere favorevole della regione Marche, trasmesso in data 9 agosto 2002;

Visti i risultati dell'accertamento del «particolare pregio», avvenuto in data 22 marzo 2004 sulla base delle norme fissate dal Comitato nazionale sopracitato;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi in Ancona il 15 aprile 2004, con la partecipazione di rapresentanti di Enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;

Ha espresso, nella riunione del 27 maggio 2004, presente il funzionario della regione Marche, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «CÒNERO»

Art. 1.

Denominazione del vino

La denominazione di origine controllata e garantita «Cònero», è riservata al vino «"Rosso Cònero" riserva» già riconosciuto a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967 e decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1977, che corrisponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Vitigni ammessi

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Cònero» deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

1. Montepulciano minimo 85%;
2. Sangiovese massimo 15%.

È consentito che i vigneti, con la composizione ampeleografica sopra indicata, iscritti all'Albo della denominazione di origine controllata e garantita «Cònero» siano anche iscritti all'Albo dei vigneti del vino a denominazione di origine controllata «Rosso Conero».

Art. 3.

Zona a produzione

La zona di produzione del vino «Cònero» comprende l'intero territorio comunale di Ancona, Offagna, Camerano, Sirolo, Numana e parte dei comuni di Castelfidardo ed Osimo compreso tra la zona suddetta e la linea di demarcazione che partendo dal confine di Numana segue il seguente itinerario: via S. Vittore sino al passaggio a livello della ferrovia Ancona Pescara km 223,773; strada Case Romani sino alla casa cantoniera del km 328,646 della strada statale n. 16 Adriatica; statale n. 16 sino al confine di Loreto; confine di Loreto e Recanati sono alla ex nazionale Flaminia e da questa sono al bivio della scuola di Acquaviva, strada Acquaviva - Laghi ed indi strada provinciale Val Musone che dalla contrada Laghi va a Case Nuove di Osimo, sino al bivio con la strada comunale La Villa; strada comunale La Villa (Cannone) e strada comunale via Striscione sino alla provinciale Chiaravallese (bivio Offagna), dal bivio di Offagna seguendo la ex via della Venturina, ora via Offagna, sino al comune di Offagna.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Conero» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

Sono, pertanto, da considerare idonei ai fini dell'iscrizione nell'Albo della denominazione di origine controllata «Cònero» i vigneti bene esposti, con giacitura collinare, con esclusione di quelli impiantati in terreni umidi e non soleggiati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

Per i nuovi impianti e reimpianti dei vigneti idonei alla produzione del vino a denominazione controllata e garantita «Conero», all'entrata in vigore del presente disciplinare, la densità minima ad ettaro deve essere di 3.300 ceppi. La produzione massima di uva per ettaro ammessa per la produzione del vino di cui all'art. 1 non deve essere superiore a 9 tonnellate.

A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo. Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata e garantita «Cònero». Oltre detto limite percentuale decade la denominazione di origine di tutto il prodotto.

La resa dell'uva in vino finito, pronto al consumo, non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto; pertanto la resa massima ettolitro/ettaro di vino non deve essere superiore a 63 Hl.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nei comuni il cui territorio entra in tutto o in parte nella zona produzione delimitata nel precedente art. 3 e nelle località denominate «Barcaglione» e «Guastuglia» del comune di Falconara Marittima, in provincia di Ancona.

È in facoltà del Ministro delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la valorizzazione e la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - su richiesta delle aziende agricole interessate, di consentire, ai fini dell'impiego della denominazione «Cònero», che le uve prodotte nel territorio di produzione di cui all'art. 3 possano essere vinificate in cantina situate al di fuori ma nelle vicinanze del territorio precisato nei precedenti commi e, comunque all'interno della provincia di Ancona, a condizione che:

le aziende agricole interessate dimostrino di essere esistenti alla data di pubblicazione del presente decreto e di avere alla stessa data terreni vitati iscritti all'albo dei vigneti del vino «Cònero»; le dette aziende agricole presentino richiesta motivata e corredata dal parere degli organi tecnici della regione Marche sulla rispondenza tecnica degli impianti di vinificazione e sulla reale possibilità delle aziende di vinificare le proprie uve iscritte all'albo dei vigneti; le cantine di cui trattasi siano di proprietà delle rispettive aziende agricole e costituiscano parte integrante del complesso aziendale; in dette cantine le aziende interessate vinifichino, per la denominazione di cui al presente disciplinare, soltanto le uve prodotte nei propri terreni vitati iscritti all'albo dei vigneti.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata «Cònero» un titolo alcolometrico naturale minimo di 12%.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le proprie caratteristiche.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

Il vino di cui all'art. 1, deve rispondere all'atto dell'immissione al consumo alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino;

odore: gradevole, vinoso;

sapore: armonico, asciutto, ricco di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

Il vino prima di essere immesso al consumo deve essere sottoposto ad un periodo d'invecchiamento di almeno 2 anni.

Il periodo d'invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare con proprio decreto il limite minimo per l'estratto non riduttore.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

Nella presentazione e designazione del vino «Cònero» a denominazione di origine controllata e garantita il termine «Riserva» deve obbligatoriamente figurare in etichetta al di sotto della dicitura «denominazione di origine controllata e garantita». Detto termine «Riserva» non può figurare in caratteri superiori alla denominazione «Cònero».

Alla denominazione di origine controllata e garantita «Cònero» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, fattorie, zone, aree, località, mappali, compresi nella zona delimitata, nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

Confezionamento

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Cònero» deve essere commercializzato esclusivamente in bottiglie di vetro di capacità non superiore a litri 5.

Le bottiglie devono essere di tipo bordolese, di vetro scuro e chiuse con tappo di sughero raso bocca.

Sono vietati il confezionamento e l'abbigliamento delle bottiglie comunque non consone al prestigio del vino.

04A05997

Parere del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «I terreni di Sanseverino».

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 164.

Esaminata la domanda presentata dalla Federazione provinciale coltivatori diretti di Macerata in data 13 dicembre 2003, e trasmessa dalla regione Marche in data 1º marzo 2004, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «I terreni di Sanseverino».

Visto sulla sopracitata richiesta di riconoscimento il parere favorevole della regione Marche.

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi in San Severino Marche (Macerata) il 7 maggio 2004, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole.

Ha espresso, nella riunione del 27 maggio 2004, presente il funzionario della regione Marche, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «I TERRENI DI SANSEVERINO»

Art. 1.

Denominazione dei vini

La denominazione di origine controllata «I terreni di Sanseverino» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

«I terreni di Sanseverino» Rosso;

«I terreni di Sanseverino» rosso superiore;

«I terreni di Sanseverino» rosso passito;

«I terreni di Sanseverino» Moro.

Art. 2.

Base ampelografica

I vini di cui all'art. 1, devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«I terreni di Sanseverino» rosso (anche nelle tipologie passito e superiore):

Vernaccia Nera: minimo 50%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino tutte le varietà a bacca nera, non aromatiche, idonee alla coltivazione nella regione Marche, congiuntamente o disgiuntamente, fino ad un massimo del 50%.

«I terreni di Sanseverino» Moro:

Montepulciano: minimo 50%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino tutte le varietà a bacca nera, non aromatiche, idonee alla coltivazione nella regione Marche, fino ad un massimo del 50%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «I terreni di Sanseverino» di cui al precedente art. 2 comprende l'intero territorio amministrativo del comune di San Severino Marche, in provincia di Macerata.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini «I terreni di Sanseverino» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da ritenersi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo della denominazione di origine controllata «I terreni di Sanseverino» esclusivamente i vigneti posti ad una quota sul livello del mare inferiore a 500 metri.

Per i nuovi impianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3000.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati nella zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino tenuto conto dell'evoluzione tecnico agronomica.

Sono ammessi, per i nuovi impianti le forme di allevamento in parete anche con cordone permanente.

É vietata ogni pratica di forzatura.

É consentita l'irrigazione di soccorso.

Per i vini a Denominazione di origine controllata «I terreni di Sanseverino, la produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:

Tipologia	Produzione uva tonn./ha	Titolo alcolometrico volumico naturale min. % vol.
Rosso	9,0	11,50
Rosso superiore	8,0	12,00
Rosso passito	8,0	12,00
Moro	8,0	12,00

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%, qualora superi questo limite, ma non il 75% l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detti limiti decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutto il prodotto.

Per la tipologia «passito» la resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 43%.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio e l'appassimento, devono essere effettuate all'interno del territorio della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Tuttavia è consentito che le suddette operazioni, su autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, siano effettuate in cantine situate nei comuni contigui alla zona di produzione della denominazione di origine e siano pertinenti a conduttori di vigneti ammessi alla produzione dei vini di cui all'art. 1.

Le uve idonee alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «I terreni di Sanseverino» possono essere destinate alla produzione della tipologia «passito» e le operazioni di appassimento possono essere fatte in pianta e/o dopo la raccolta in locali idonei eventualmente igrotermocondizionati e/o sottoposti a ventilazione forzata fino a raggiungere un tenore zuccherino di almeno 260 g/l.

Il periodo di appassimento che può protrarsi fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia, e la vinificazione non deve essere comunque anteriore al 1º dicembre dell'anno di produzione delle uve.

La fermentazione e la maturazione devono avvenire in recipienti di legno della capacità massima di 500 litri per un periodo di almeno due anni.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Prima di essere immessi al consumo i vini a denominazione di origine controllata «I terreni di Sanseverino» devono essere sottoposti ad un periodo minimo di invecchiamento:

Tipologia	Mesi	Decorrenza
Rosso	18	1º dicembre successivo alla vendemmia
Rosso superiore . .	24	1º dicembre successivo alla vendemmia
Rosso passito	24	1º dicembre successivo alla vendemmia
Moro	18	1º dicembre successivo alla vendemmia

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

«I terreni di Sanseverino» Rosso:

colore: rosso rubino;

sapore: sapido, armonico, tipico, caratteristico;

odore: gradevole, complesso;

titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.

«I terreni di Sanseverino» Rosso Superiore:

colore: rosso rubino intenso;

sapore: sapido, armonico,tipico, caratteristico;

odore: gradevole, complesso;

titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

«I terreni di Sanseverino» Rosso Passito:

colore: rosso rubino chiaro tendente al granato;

odore: intenso, caratteristico dell'appassimento;

sapore : vellutato, gradevolmente amabile o dolce;

titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui almeno 12,50 % svolto;

acidità totale minima : 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 27,0 g/l;

acidità volatile corretta, massimo 1,5 g/l;

«I terreni di Sanseverino» Moro:

colore: rosso rubino intenso;

sapore: armonico, talvolta di frutta rossa;

odore: gradevole, complesso;

titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti sopraindicati dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

Etichettatura designazione e presentazione

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto, «selezionato», e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo è consentita, alle condizioni previste dalla legge.

Art. 8.

Confezionamento

Per l'immissione al consumo dei vini «I terreni di Sanseverino» sono ammessi recipienti fino a 5 litri.

La tipologia Passito deve essere immessa al consumo esclusivamente in bottiglie di capacità non superiori a litri 0,750.

È consentito, per i recipienti di volume nominale fino a 0,375 litri e per i recipienti da 5 litri, l'uso del tappo a vite.

È escluso, per tutti i recipienti, l'utilizzo del tappo a corona.

04A06003

CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETÀ PER AZIONI

Determinazione, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2003, del saggio di interesse sui finanziamenti della Cassa depositi e prestiti società per azioni.

Si rende noto che i saggi di interesse dei finanziamenti a tasso fisso, in vigore dalla data del presente comunicato, calcolati con le modalità previste dagli articoli 2, 3 e 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2003, che verranno

applicati nella seduta del Consiglio di amministrazione del 30 giugno 2004 sono stati determinati nella seguente misura:

Mutui ordinari a tasso fisso

Durata massima	Tasso nominale annuo
10 anni	4,10%
15 anni	4,50%
20 anni	4,75%
25 anni	4,90%
30 anni	5,05%

Mutui a tasso agevolato

Durata massima	Tasso nominale annuo
10 anni	3,95%
15 anni	4,35%
20 anni	4,60%
25 anni	4,75%
30 anni	4,90%

Mutui con diritto di estinzione anticipata alla pari

Quota con diritto	Durata				
	10 anni tasso nominale	15 anni tasso nominale	20 anni tasso nominale	25 anni tasso nominale	30 anni tasso nominale
40%	4,15%	4,60%	4,85%	5,05%	5,20%
60%	4,20%	4,65%	4,90%	5,10%	5,30%
80%	4,25%	4,70%	5,00%	5,20%	5,40%

I tassi fissi sono rideterminati periodicamente secondo quanto stabilito dall'art. 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2003.

Rimangono invariati gli spread in punti base per i mutui a tasso variabile fissati dall'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2003, nelle seguenti misure:

Durata	Spread in punti base
10 anni	12
15 anni	15
20 anni	18
25 anni	20
30 anni	22

04A06031

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Riattivazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Unione Latterie - Cooperativa Sociale Turnaria - Forgaria soc. coop. a r.l.», in Forgaria nel Friuli, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1228 del 14 maggio 2004 la Giunta regionale ha disposto la riattivazione della procedura di liquidazione coatta amminstrativa della cooperativa «Unione Latterie - Cooperativa Sociale Turnaria - Forgaria soc. coop. a r.l.», già con sede in Forgaria nel Friuli, nominando commissario liquidatore il dott. Maurizio Variola, con studio in Udine, via De Rubeis n. 19.

04A06007

Scioglimento della società cooperativa «Società Cooperativa Servizi - Sauris soc. coop. a r.l.», in Sauris

Con deliberazione n. 1226 del 14 maggio 2004 la Giunta regionale ha sciolto per atto d'autorità, ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, la «Società Cooperativa Servizi - Sauris soc. coop. a r.l.», con sede in Sauris, costituita il 31 gennaio 1980 per rogito notaio dott. Romano Lepre di Tolmezzo ed ha nominato commissario liquidatore la rag. Amalfia Rizzi, con studio in Udine, via del Cotonificio n. 129/bis.

04A06006

Riattivazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Ristoratori Friuliani soc. coop. a r.l.», in Udine, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1227 del 14 maggio 2004 la Giunta regionale ha disposto la riattivazione della procedura di liquidazione coatta amminstrativa della «Cooperativa Ristoratori Friuliani soc. coop. a r.l.», già con sede in Udine nominando commissario liquidatore il dott. Maurizio Variola, con studio in Udine, via De Rubeis n. 19.

04A06005

REGIONE DELL'UMBRIA

Avviso relativo alla determinazione dirigenziale n. 3747 del 19 maggio 2004, riguardante: «Nocera Umbra Fonti Storiche S.p.a.». Riconoscimento pozzo denominato «Angelica 2». Autorizzazione alla miscelazione con l'acqua minerale «Angelica», proveniente dal pozzo «Angelica 1» ed esclusione della sorgente «Angelica».

Con determinazione dirigenziale del 19 maggio 2004, n. 3747, è stato inscritto nell'elenco delle pertinenze della concessione «Angelica» il pozzo denominato «Angelica 2», all'interno della stessa concessione. La società «Nocera Umbra Fonti Storiche S.p.a.» è stata autorizzata a utilizzare in miscela l'acqua emunta dai pozzi denominati «Angelica 1» e «Angelica 2» e ad escludere la sorgente «Angelica».

04A05958

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401138/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 4 0 6 1 5 *

€ 0,77